

* Bimestrale del Sindacato Provinciale Forense di Bergamo

INTERNET: http://www.edinord.it E.MAIL: d&r@uninetcom.it Spedizione in a. p. comma 27, art. 2 legge 549/95 Bergamo numero ventiselesimo - Ottobre 1999

CESARE PIAZZA è il nuovo Presidente dell'O.U.A.

all'8 al 12 settembre si è tenuto a Napoli il XXV Congresso Nazionale Forense al quale ha partecipato anche la delegazione di Bergamo composta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, Ettore Tacchini, da Pier Enzo Baruffi, da Luisa Capoferri e dal sottoscritto.

Il Congresso ha proceduto alla elezione della nuova Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura che, riunitasi nelle giornate dell'1 e 2 ottobre, ha eletto gli Organismi statutari.

Nuovo Presidente è l'avv. Cesare Piazza, fiorentino, che succede ad Antonio Leonardi.

Piazza, (esperienza ordinistica, associazionistica e di Cassa) eletto plebiscitariamente (53 voti su 59 presenti), deve la sua elezione anche e soprattutto al programma politico-programmatico esposto.

Il neo Presidente, affermato il primato del congresso come Organo sovrano dell'Avvocatura, luogo di manifestazione delle pluralità e della loro valorizzazione, è passato ad esaminare il problema dei rapporti con gli altri Organismi dell'Avvocatura, quelli istituzionali e quelli associativi.

Ritiene che per quanto riguarda i Consigli dell'Ordine, i cui Presidenti partecipanti al Congresso rappresentano circa il 30% dell'Assemblea congressuale, non vi sia problema alcuno, dovendo essere gli stessi considerati come un baluardo della avvocatura sul territorio.

Nessun problema pongono i rapporti con la Cassa Nazionale di Previdenza, alla quale verrà chiesto solo di incrementare la trasparenza delle sue decisioni.

Per quanto concerne i rapporti con il Consiglio Nazionale Forense Piazza, prendendo spunto da una espressione usata da Nicola Buccico al Congresso, secondo cui non è necessario una azione di regolamento di confini, ha convenuto con lo stesso, in quanto i confini fra OUA e CNF già esistono e sono tracciati dalla Legge istitutiva del Consiglio Nazionale Forense che prevede, per l'appunto, le sue funzioni specifiche e le sue prerogative.

Quanto non di competenza del CNF è di competenza dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, al quale deve essere riconosciuta la supremazia di rango per quel che riguarda l'azione politica.

I rapporti con le Associazioni forensi sono ottimi e devono essere ancor più intensificati, essendo le stesse per l'Organismo Unitario dell'Avvocatura come il lievito per il pane.

In particolare la querelle con le Camere Penali si esaurirà da sé con l'impegno che il nuovo Organismo dovrà assumersi nel campo penale.

Passando ad esporre il contenuto delle proposte politiche, Piazza ha individuato le stesse nella mozione finale e nelle raccomandazioni approvate dal Congresso di Napoli.

Ma non solo!

Ha sottolineato la valenza dell'Avvocatura come classe dirigente e forza sociale, che come tale, non si può esimere dal disegnare la stagione della vertenza fra Avvocatura e Poteri.

Occorre avere ben chiara la previsione dei tempi e della agenda della Politica per poter esprimere tempestivamente ed efficacemente in ogni occasione, il punto di vista autonomo dell'Avvocatura sull'ordinamento giuridico e sulla giurisdizione.

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura, per il neo Presidente, non è e non deve essere individuato con il suo Presidente o la sua Giunta ma, bensì, con l'intera Assemblea che deve chiamare a raccolta tutte le forze disponibili e realizzare al proprio interno l'amalgama di tutte le sue componenti istituzionali e associative.

Occorre favorire una assunzione di responsabilità politica della Assemblea con il rafforzamento e la mobilitazione delle varie commissioni o gruppi di lavoro, con l'audizione dei rappresentanti degli Ordini e delle Associazioni, con gli inviti ai parlamentari o esperti.

Il ruolo dei vari delegati sul territorio dovrà essere da una parte, di relazionatori dell'attività dell'OUA e, dall'altra, di portatori delle esperienze e delle istanze locali. Non mai di promotori di iniziative politiche.

Bisogna altresì valorizzare le esperienze maturate e trovare dei modi di impegno e di contatto con chi ha già fatto parte della Assemblea, per non disperdere risorse di esperienza umana e per garantire la continuità politica.

Passando ad illustrare il programma concreto, sul piano politico dovrà essere esaminata l'agenda parlamentare, dovrà essere mantenuto in vita il tavolo di concertazione con il Ministro di Grazia e Giustizia, dovranno essere proseguiti i programmi e le azioni già deliberate dalla passata Assemblea, dovranno essere effettuate prese di posizioni in materia penale con assunzione di iniziative di proposta e di studio. Sul piano organizzativo e di immagine si dovrà procedere ad una calendarizzazione a lungo termine delle riunioni di giunta e di assemblea, dovrà essere data idonea pubblicazione degli atti e delle iniziative, dovrà essere pubblicizzata la natura e gli scopi dell'Organismo. Sul piano della normativa che regolerà il futuro dell'Organismo si dovrà porre mano alla revisione di tutta la normativa regolamentare e

allo studio immediato delle opportune modifiche statutarie. Piazza si è detto sicuro che il XXVI Congresso Nazionale Forense, che si terrà a Firenze, sancirà il consolidamento definitivo dell'OUA e il suo accreditamento nel rango sovrano che gli spetta.

Questo, in estrema sintesi, il programma politico-programmatico di Cesare Piazza che, se realizzato, consentirà all'OUA quella visibilità e quella concretezza che tutta la Avvocatura richiede e aspetta.

E sulla sua realizzazione, personalmente, non nutro dubbio alcuno, conoscendo personalmente il neo Presidente e avendo avuto modo di apprezzare, da tempo, la sua intelligenza, la sua preparazione, il suo pragmatismo, il suo impegno e il suo scrupolo nell'espletare gli incarichi assunti.

Sono certo che con Cesare Piazza l'Avvocatura tutta troverà la sua unitarietà politica, nel rispetto delle competenze delle altre istituzioni. Auguri Presidente!

Antonio Maria Galli



Cosa pensano i Magistrati di se stessi?

9 purtroppo passato troppo inosservato e non sufficientemente valutato (ne ha parlato solo M. Tortorella in un numero di Panorama di qualche mese fa) un laborioso sondaggio che ha richiesto indagini per ben 2 anni e che è stato coordinato dal prof. Massimo Morisi, docente di scienza dell'amministrazione presso l'Università di Firenze e studioso dei rapporti fra giustizia e politica. Il prof. Morisi, aiutato dai suoi studenti, ha spedito ben 8500 questionari a tutti gli iscritti della A.N.M. (Associazione Nazionale Magistrati) ed ha ricevuto solo 900 risposte circa; 570 giudicanti, 200 inquirenti e 130 magistrati con altre funzioni; le risposte sono state poche (e già questo è significativo), ma sono quanto mai rappresentative sia per le funzioni che ricoprono i pochi magistrati che hanno risposto (circa un 10%), sia per la loro composizione geografica che copre comunque tutta la penisola.

L'esito del laborioso rilevamento (o indagine scientifica che dir si voglia) dell'Università di Firenze è stato pubblicato in un libro edito da Il Mulino reperibile da luglio nelle librerie italiane e dal titolo "Anatomia della magistratura italiana" che è di interessante lettura per cogliere nelle risposte dei magistrati, le loro enormi contraddizioni e per rendersi conto, come dice l'autore, che "quello che è emerso è che, quello del magistrato, è un mestiere fatto con ansia, una professione carica di sofferenza".

L'esame del sondaggio porta ad alcune conclusioni che vale la pena di esaminare esclusivamente alla luce dei dati statistici; poi ognuno

Diritto e Rovescio

Periodico bimestrale del Sindacato Provinciale Forense fondato nel 1983.

Registrato al Tribunale di Bergamo al n. 30 R.S. al n. di ruolo 2004. Sede presso Sindacato Provinciale Forense - Pretura di Bergamo - Via Borfuro.

Direttore responsabile: Claudio Gualdi

Direttore: Lucio Piombi

Comitato di Redazione: Pier Enzo Baruffi; Pier Alberto Biressi; Paolo Corallo; Carlo Dolci; Antonio Maria Galli.

Collaboratori: Simona Abati, Luciano Andreucci; Luca Bay; Ermanno Baldassarre; Ennio Bucci, Mario Giannetta; Dario Marchese; Paolo Monari; Franco Offredi; Ernesto Tucci.

N.B. Gli articoli od i comunicati firmati impegnano solo gli autori e rappresentano il loro pensiero personale.

Questo numero è stato stampato in 2300 copie. E' stato inviato:

- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo ed a tutti i praticanti
- · a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari di Bergamo e provincia;
- · ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- · ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- · a tutti i membri del C.N.F.;
- · a tutte le testate A.STA.F.

Se qualcuno non riceve il nostro periodico e desidera riceverlo, o se l'indirizzo è sbagliato o ci vuole segnalare l'indirizzo di qualcuno che lo leggerebbe volentieri ci scriva una lettera con nome ed indirizzo preciso presso la nostra sede

Stampa SIGRAF - Calvenzano (Bg) (chiuso in tipografia il 11.10.1999)

potrà trarre le conclusioni che crede.

Vediamo alcune domande e risposte fra le più significative.

Quale opinione hanno i giudici di se stessi?

Certamente altissima, se è vero che il 40% ha risposto di aver scelto questa carriera perché attratto dal mestiere ed il 35% per il suo prestigio sociale; eppure (ecco la prima contraddizione) 4 giudici su 5, se potessero, cambierebbero lavoro ed il 40% di loro sconsiglierebbe ai propri figli di seguire la loro strada e ciò perché quasi la metà di loro dichiara apertamente di essere "demotivato e disilluso" e solo 4 su 10 di loro dichiarano di essere convinti del proprio lavoro.

Quale dovrebbe essere la principale preoccupazione del magistrato? Ben 7 su 10, circa, rispondono: arrivare alla verità; solo 2 su 10 vorrebbero arrivare a "perseguire una soluzione ragionevole dei casi" ed il resto rifiuta addirittura di prendere una posizione; ma poi in domande successive ben 6 su 10 di loro (sempre circa) dichiarano di privilegiare, nella loro azione, le conseguenze collettive, dichiarandosi sensibili alle "compatibilità ambientali, sociali, economiche e politiche", dichiarando apertamente di applicare la legge sulla base dei "valori della collettività nella quale operano".

Come si comporterebbe un magistrato se scoprisse di aver commesso un grave errore?

Soltanto 5 su 10 rispondono che cercherebbero di rimediare alla lesione dei diritti del danneggiato, mentre in quasi 4 su 10 dichiarano che "cercherebbero di non ripetere l'errore" ed 1 su 5addirittura non risponde.

Sulla separazione delle carriere.

8 su 10 ritiene che sia una minaccia per la loro indipendenza.

Gli incarichi arbitrali (potremmo definirli un "dopolavoro") possono nuocere al prestigio della magistratura?

Oltre il 70% dei giudici risponde che sicuramente questi incarichi a pagamento (che ad alcuni di loro permettono di raddoppiare se non triplicare lo stipendio) nuocciono al prestigio della classe ed il 20% di loro ritiene che detti incarichi nuocciano al prestigio dei soli magistrati coinvolti; solo 1'8% pensa che non nuocciano al loro prestigio. Sulla obbligatorietà dell'azione penale

In 9 su 10 affermano che è una garanzia fondamentale per il cittadino e quindi intoccabile, ma poi in ben 6 su 10 ammettono che, nella realtà, l'azione penale, nel lavoro di tutti i giorni, non è per nulla obbligatoria.

Interessanti e significative sono le varie domande che riguardano i rapporti fra le toghe e la loro appartenenza politica: alla domanda se un magistrato che entra in politica compie un'azione deontologicamente discutibile la metà risponde di sì e quindi sostiene che un magistrato non dovrebbe candidarsi alle elezioni ed inoltre un terzo di loro dichiara che non è giusto "confondersi" con una parte ideologica ed il 43% risponde addirittura che nessuno di loro dovrebbe partecipare a dibattiti pubblici; ma più avanti, ecco che cosa salta fuori: il loro sindacato (appunto l'Associazione Nazionale Magistrati) detta legge e cioè è decisiva la appartenenza alla A.N.M. nelle nomine negli Uffici Direttivi; almeno così risponde il 60% di loro e sempre 6 magistrati su 10 dichiarano che è "un fattore decisivo" essere iscritti ad una corrente politica per ottenere nomine agli uffici direttivi e che nella loro carriera è molto importante avere un ruolo nella A.N.M.; alla domanda, ad esempio: "a chi dà voce il C.S.M.?" il 37% risponde "a tutti i magistrati", ma ben il 50% risponde "solo alle èlite dirigenziali ed associative": risposte anche queste che meritano molta

Sono contraddittorie o no queste risposte? Aspettiamo l'opinione dei lettori e, perché no, dei magistrati stessi, dopo eventualmente un approfondimento di quanto il prof. Morisi espone nel suo saggio che noi potremmo anche aver mal interpretato.

Le leggi del mestolo

66T I mestolo da cucina è disciplinato da quattro diverse normative per un totale di 125 articoli" (da un articolo di Mario Giordano sul "Giornale").

E' semplicistico, banale, non "politically correct" affermare che la crisi della giustizia e del costume sta nel mestolo? A me pare addirittura lapalissiano. Qualsiasi sistema giudiziario non può funzionare di fronte ad una produzione legislativa, che chiamar folle è eufemistico. Nessun contratto sociale può essere rispettato se le norme non hanno le caratteristiche dettate da Vittorio Amedeo II nel 1729 (vedi citazione in questa pagina).

L'obbedienza alle leggi e la loro applicazione ha contenuto etico, che svanisce di fronte alla loro estraneità alla coscienza collettiva e alla loro oscura formulazione, le quali determinano l'inevitabile pericolo corruttivo a monte e l'applicazione discrezionale del giudice a valle.

Chi ha in mano il "mestolo" induce alla corruzione per governare con l'arbitrio.

Nel 1994 la Cassa di Previdenza Forense, insieme ad altre Casse, è stata privatizzata. L'interpretazione attuale della legge n. 509/1994 si è orientata nel senso della massima autonomia gestionale, organizzativa e contabile degli enti previdenziali. Nonostante questa interpretazione, lo Statuto della Cassa Forense non ha tenuto nel dovuto conto la liberalizzazione e in questi primi anni di applicazione ha mostrato tutte le sue carenze. Il Comitato dei Delegati ha ora intrapreso la sua revisione

Bene ha fatto l'ANF, nella audizione del 14 settembre davanti alla Commissione Lavoro e Previdenza

per adeguarlo ai principi dettati

to l'autonomia prevista.

dal legislatore ed attuare in concre-

al Giudice

Sociale del Senato, a ribadire con forza in un documento agli atti il principio di massima liberalizzazione e, quindi, di autonomia di gestione della Cassa Forense.

Nelle note sintetiche si legge, tra l'altro: "...stupisce e lascia perplessi il fatto che dinnanzi a1 Parlamento pendano disegni di legge aventi ad oggetto questioni ordinamentali e materie tecnicoeconomiche gestionali, che l'ordinamento giuridico lascia ormai alla libera responsabile determinazione

degli organi dirigenti della Cassa...".

Non è inutile chiarire che i disegni di legge presentati in Parlamento sono frutto, almeno in parte, di iniziative della Cassa stessa, che, sulla spinta di una mentalità ancora legata all'ente pubblico e di fronte alle carenze Chi dice bugie ad un dello Statuto, dottore è uno sciocco anziché aggiornache dirà verità davanti re lo stesso

ha ritenuto di (Manzoni) chiedere al legislatore un intervento diretto.

L'atteggiamento della Cassa, al quale riconosco di aver dato il mio avallo e che fortunatamente è stato sottoposto per tempo ad autocritica operante, rivela quella tendenza a coprire con il manto della legge tutte le possibili attività

ISTRUZIONI AI COMPILATORI DELLE COSTITUZIONI PIEMONTESI **DEL 1729 DETTATE** DAL RE VITTORIO AMEDEO II

"Che le disposizioni debbano essere precise, assolute, in modo precettivo, e che non si involvino sotto quelle riserve che per lo più rovinano la sostanza della legge.

"Che si tolga tutto ciò che si stima superfluo, o che non merita d'essere posto in una legge, e che si lascino solamente quelle disposizioni, le quali, secondo l'umana provvidenza, pareranno non poter essere soggette ad ulteriore variazione.

"Che si tolgano tutte le contraddizioni e contrarietà.

"Che si mettano sotto i loro titoli quelle disposizioni le quali si trovano disperse in titoli diversi, e s'osservi un ordine chiaro e regolato.

"Che in ogni parte si tolga quanto è più possibile l'arbitrio del giudice.

"Che si tolga generalmente dalla costituzione tutto ciò che può dare agli avvocati e procuratori qualche appiglio che può far litigare maggiormente i clienti".

> della vita sociale non confidando nella capacità di autoregolamentazione degli individui e del mercato.

> Insomma, cerchiamo tutti il soccorso delle "leggi del mestolo" e cadiamo inevitabilmente nella mentalità illiberale di chi ha ritenuto di riformare la Cassa di Previdenza in modo da farne un organismo parafiscale fonte di innumerevoli obblighi e sanzioni. Lo scotto che paghiamo è immediato e inevitabile: riduzione drastica dei nostri spazi di libertà.

> Per concludere brutalmente si potrebbe affermare che il nostro spirito indipendente, meritevole di ogni elogio e dote ineludibile di ogni buon avvocato, si trasforma a volte in atteggiamenti di tipo anarcoide e contestatorio, che devono essere ridotti alla ragione da norme rigide e illiberali.

> Accadrà così anche per le tariffe e la pubblicità?

Carlo Dolci



La colonna infame: un processo ingiusto

H o avuto modo, recentemente, di rileggere le "Osservazioni sulla tortura" di Pietro Verri, che a suo tempo avevo solo parzialmente analizzato, e la "Storia della colonna infame" di Manzoni che, al contrario già dal Liceo era stato oggetto integrale di studio. E' veramente straordinario sul piano concettuale, giuridico ed etico, quanto tali opere permettano dei riferimenti pertinenti a situazioni odierne, trattando argomenti di prorompente attualità. Gli autori si rifanno ai fatti successi all'epoca della peste, a Milano, nel 1630 e, attraverso una analitica riconsiderazione delle carte processuali, pervengono alla conclusione della macroscopica ingiustizia cui giunsero i giudici mediante l'uso distorto delle regole processuali. Una donna, Caterina Trocazzani Rosa, credette di vedere nella "Vedra de' cittadini" un tale ungere i muri e la credenza d'allora, non solo popolare, tendeva ad attribuire le epidemie all'opera di untori. Individuato dalle autorità, il responsabile in un certo Guglielmo Piazza, commissario della sanità, fu imprigio-

nato e invano torturato, finchè, promessagli una impunità (che poi non fu rispettata), finì per autoaccusarsi e per chiamare in causa un barbiere, Gian Giacomo Mora, che venne catturato e tormentato anche lui. Furono coinvolte altre persone e persino un nobile, il Padilla. La conclusione fu che il Piazza (al quale non venne riconosciuta l'impunità perché avrebbe diminuita la verità che da lui ci si aspettava) e il Mora, tra atroci e bestiali tormenti furono messi a morte, la casa del Mora demolita e, al suo posto, eretta una colonna a testimonianza delle loro presunte infami scelleratezze. Per quasi centocinquanta anni nessuno osò dubitare della loro colpevolezza. Furono i sopra indicati autori, anche se in epoche diverse, che distrussero quelle certezze, evidenziando le oggettive nefandezze dell'accaduto. In

questa storia vi sono tutti gli ingredienti che, secondo alcuni, sono riscontrabili in situazioni attuali. Scrive Francesco Cuomo, saggista, a commento dell'opera del Verri, alludendo ai recenti avvenimenti giudiziari di Tangentopoli: "sussistono in entrambe le tragedie elementi di decadenza e di disfacimento senza eguali, manifestazioni di furore popolare nei confronti di colpevoli, o presunti tali, urgenza di giustizia spesso al limite del giustizialismo, zelo estremo di magistrati, accresciuto in certi casi da forme di protagonismo generate da una eccitata solidarietà di massa".

E' interessante riscontrare come, nella dottrina di secoli passati, siano ribaditi dagli studiosi di materia criminale alcuni principi che son poi i cardini della nostra teoria moderna. Così il Farinacci affermava: "E per potersi chiamare tali devon gli indizi esser verisimili, probabili, non leggieri ma gravi, urgenti, certi, chiari, anzi più chiari del sole di mezzogiorno". E contro la convinzione popolare d'allora (e anche di oggi) e cioè che la enormità del crimine autorizzi qualunque metodo anche "illegale", Nicolò Tedeschi, detto "Abate palermitan", nel 400

scrisse "Quanto il delitto è più grave tanto più le presunzioni devono essere forti, perché dove il pericolo é maggiore bisogna andar più cauti ..." (Commentaria in libros Decretalium). E sulla chiamata in correità dice il Claro, insigne giurista dell'epoca "Affinché il detto del complice faccia fede è necessario che sia confermato né tormenti, perché essendo lui infame a cagione del suo proprio delitto, non può essere ammesso come testimone senza tortura". Il che dimostra come inveterato sia il sospetto sui "pentiti". La stessa impunità promessa al Piazza (illegalmente perché i giudici ne erano incompetenti, dato che spettava, come ribadito dai criminologhi del tempo, il Farinacci ed il Bossi, solo al Principe), altro non era che l'equivalente della nostra legge sui collaboranti. Anche in quegli anni, pur non essendovi ancora il "quarto potere" che fa processi in parallelo con l'autorità giudiziaria, l'opinione pubblica premeva enormemente sui magistrati e d'altra parte ci fu l'esigenza di coprire quelle che erano state le manchevolezze, le leggerezze,

1' impreparazione dell' autorità ad affrontare l'emergenza del morbo. Non poteva mancare la "dietrologia" e il movente di queste unzioni fu ravvisato ora nei riprovevoli interessi di coloro che dalla pestilenza si sarebbero arricchiti a spese della gente, ora nel desiderio di vendetta per come era stato trattato il nobile Don Gonzalo De Cordova scacciato dalla città.

Da "l'affair" della Colonna infame si possono trarre utili insegnamenti e fare alcune considerazioni. In quella lontana vicenda se fossero state rispettate le "regole del gioco", e quei principi che abbiamo visto riaffermati dagli studiosi, i due poveri malcapitati, il Piazza ed il Mora, non sarebbero stati condannati. Quando si parla di "giusto processo" argomento così di attualità, lo si deve intendere e come quello fondato su prin-

cipi garantistici più avanzati e, comunque, quello che si svolge nel pieno rispetto delle norme esistenti al momento. Le leggi si rivelano buone o meno a seconda di come le osservano gli uomini. Nel Codice Rocco, ad esempio, è vero che la prova veniva raccolta e formata anche nella fase istruttoria e non dibattimentale, ma non si dimentichi che nella istruttoria formale, che era la normalità, era il Giudice Istruttore, che non apparteneva all'Ufficio del P.M., a procedere e pertanto la sua attività la si potrebbe paragonare a quella dell'odierno GIP "nell'incidente probatorio". Per cui tutti coloro che sono stati processati con il vecchio rito, se furono osservate le norme, si deve dire che hanno avuto un "giusto processo".

In conclusione è sempre il buon senso, la moderazione, l'equilibrio, il senso di opportunità, l'indipendenza da pressioni estranee, in poche parole la saggezza dell'uomo, che può assicurare che sia amministrata in modo corretto la giustizia e dato a ciascuno ciò che gli spetta, il "suum cuique tribuere".





FORSE NON TUTTI SANNO CHE...

Da anni, anche pubblicamente su questo bimestrale, insisto (ed auspico) perché si organizzi una scuola di formazione per i nostri aspiranti avvocati.

E' ovvio che dovrebbe trattarsi di corsi "domestici", caratterizzati dall'aspetto pratico.

In altre parole, con i colleghi penalisti e magistrati interessati, ad esempio, si potrebbe "inscenare" un processo vero e proprio, con giudici, pubblico ministero, imputati, parti civili, testimoni e consentire ai giovani colleghi di assistere ad ogni fase processuale commentata dai relatori.

Il vantaggio è evidente.

La teoria del Codice troverebbe applicazione diretta e concreta e molti interrogativi, spesso irrisolti per la non frequentazione delle aule penali, vedrebbero risposte e riscontri rapidi, così consentendo ai partecipanti un'esperienza più completa, altrimenti solo astrattamente ricavabile dai testi.

Già il nostro Sindacato è promotore delle prove simulate in preparazione degli esami di avvocato, prove che per il taglio esclusivamente pratico hanno incontrato ripetuti consensi anche al di fuori dell'ambito bergamasco.

Analoghe "rappresentazioni" potrebbero utilizzarsi nel campo processuale civile e amministrativo per illustrare un giudizio di cognizione o una procedura esecutiva ovvero un'udienza di sospensiva innanzi al T.A.R.

Uno dei problemi che i giovani incontrano è svolgere una pratica forense multisettoriale.

Le lezioni teoriche sono di certo importanti, ma la desuetudine o l'impossibilità a mettere in pratica o veder mettere in pratica la norma processuale può essere di ostacolo ad una formazione che può risentire dell'assenza del dato reale.

Ad esempio, quando sollevare le questioni preliminari e come concretizzare l'esposizione introduttiva e le richieste di prova nel processo penale?

Il codice fornisce la risposta astratta, osservare l'applicazione processuale diretta della norma permette di acquisire una conoscenza più compiuta e coordinata della stessa.

L'innegabile immediatezza visiva, per chi assiste a processi simulati, si tradurrebbe in pronta collocazione processuale della norma, con questioni e domande poste nel momento temporale ideale, difficilmente riproducibile a tavolino.

Imparare rappresentando è oramai metodo didatticamente in essere da anni nei cicli scolastici.

Gli aspiranti avvocati quando intraprendono la pratica forense non sono forse simili agli alunni che si siedono sui banchi di scuola?

La differenza è nell'età e negli argomenti, non nel metodo.

Paolo Monari

Documento Direttivo Nazionale A.N.F.

Sta per essere varata dal Governo, con il dichiarato scopo di garantire maggiormente la sicurezza dei cittadini, una serie di eterogenee misure organizzative e legislative, fra le quali rileva la, non meglio specificata, limitazione alla possibilità di ricorrere in Cassazione, nonché la possibilità di eseguire la pena prima della formazione del giudicato.

L'allarme sociale causato dall'aumento della criminalità diffusa e l'emergere drammatico del problema della sicurezza, soprattutto nelle grandi realtà urbane, rischia di costituire, ancora una volta, il pretesto per corrodere l'assetto delle garanzie e dei diritti.

I provvedimenti annunciati, infatti, al di là della chiara portata demagogica, oltre ad essere del tutto ininfluenti rispetto al problema sicurezza, non appaiono poter incidere positivamente né sulla celerità dei processi, né sull'efficienza del sistema giudiziario. Se l'intento del Governo è quello di accelerare i tempi del processo, ed evitare così la prescrizione di troppi reati, altri sono i meccanismi da porre in atto: l'aumento dell'organico dei magistrati, lo stanziamento di maggiori fondi per la giustizia, il varo della depenalizzazione, l'informatizzazione degli uffici.

Non può sopperirsi alla crisi delle strutture pubbliche, al cattivo e scoordinato funzionamento degli organi preposti al controllo del territorio ed alla prevenzione dei reati, nonché alla scarsa efficienza dell'apparato giudiziario introducendo improvvisate, seppur altisonanti, misure che rischiano di rivelarsi controproducenti.

Al cittadino deve essere spiegato che già oggi il ricorso in Cassazione può essere proposto solo per vizi di legittimità e non di merito, e che, dunque, una ulteriore limitazione si risolverebbe in una sostanziale eliminazione della più importante garanzia di corretta applicazione della legge.

Al cittadino va chiarito, altresì, quale portata devastante può rivestire l'esecuzione anticipata della pena in un Paese in cui il 54% delle sentenze penali viene riformato in appello ed il 25% annullato dai giudici di Cassazione.

L'Avvocatura ha ribadito, nella mozione approvata lo scorso 12 setetmbre dal Congresso Nazionale Forense di Napoli, la necessità che sia salvaguardato fino alla sentenza definitiva il principio della presunzione di innocenza e che vengano mantenuti i due gradi del giudizio di merito.

L'Associazione Nazionale Forense considera inaccettabili i provvedimenti presi sull'onda dell'allarme sociale, perché nessuna emergenza può giustificare l'eliminazione di garanzie, portato di secolare civiltà giuridica, insopprimibili in uno Stato democratico.

lì 26 Settembre 1999

Idee a rovescio

a cura di Bracotone

Se volete avere un'idea della legislazione italiana, leggete la legge 13/12/96 n. 662 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Non è una legge. E' uno zibaldone (e chiedo venia a Leopardi). C'è di tutto, nel caos più completo. Gli articoli sono lunghi pagine e pagine. Non ci si raccapezza. Non si capisce niente. Altro che razionalizzazione. E' una presa in giro. Ma questa purtroppo è l'Italia di oggi, signori miei.



Ma chi fa queste leggi? I burocrati, lo sappiamo. Ma proprio i più casinisti si devono scegliere per questi lavori?

110

La giustizia del resto è un caos completo. A Bergamo, col Giudice Unico, non funziona nulla. Gli Uffici sono qua e là e spesso chiusi senza spiegazioni. Gli atti si perdono o vengono trafugati dai soliti ignoti. I tempi sono lunghi, gli addetti sembrano appartenere tutti all'UCCS (Ufficio Complicazioni Cose Semplici).

110

Non parliamo poi delle decisioni, quando arrivano. Il buon senso latita, l'umanità anche, la legge è interpretata come gira quel giorno. E poi le sentenze sono troppo lunghe, troppo arzigogolate. Occorrerebbe imparare dai francesi. La motivazione? Ristretta, stesa per capitoli: "Entendu que" e poche righe. Poi il dispositivo.

110

Le vacanze le ho passate in Francia, sul Golfo di Guascogna. Ho apprezzato tra l'altro i paesi pieni di fiori, le strade e la segnaletica. L'Italia è indietro un secolo.

110

E non mi sono imbattuto neppure in un incidente. Sarà un caso, certo.

110

Torniamo a noi. Per parlare col Presidente del Tribunale dobbiamo presentare domanda scritta. L'ho fatta. Sono stato convocato dopo 10 giorni. Naturalmente non ci sono anda-

to, né tenterò più di interloquire con lui.



Per riscuotere le somme ricavate dalle esecuzioni mobiliari la trafila è complessa. Infine si va alla banca ove sono depositati i denari su libretto e questa per estinguere la posizione ci richiede un importo di un certo rilievo. Cosa ho fatto? Ho riscosso il tutto meno mille lire, e ho inviato denaro e libretto al cliente. Cari amici, dobbiamo arrangiarci, se vogliamo evitare soprusi e balzelli.



E' una mia vecchia idea, ma in certi Paesi (sia pure del terzo mondo) questa è legge e prassi. I Giudici pronunciano la sentenza in presenza delle parti, e chi è condannato a pagare deve farlo subito. C'è un addetto che provvede a riscuotere e a passare la somma al vincente, che dà quietanza.



Fantascienza? Forse. Ma come sarebbe bello se avvenisse così!

110

Perché, come è noto, dalle esecuzioni non si ricavano a volte neppure le spese. La legge è per i debitori, per gli insolventi, per chi frega gli altri, insomma.

Le norme andrebbero tutte riviste. Altro che fare modifiche, complicative, in altri campi, come è avvenuto di recente. Il legislatore dovrebbe interessarsi di queste cose essenziali, non di quisquilie.



Sapete cosa sono le ONLUS? Solo il nome mi dà il prurito alle mani. Avrei voglia di menare qualcuno. Ma chi? Lasciamo perdere. Leggete la legge e poi ne riparleremo. Io nelle ONLUS (ma allora non si chiamavano così) ci ho passato una vita. Ma perché si deve fare una legge come questa? Solone o Tacito l'avrebbero stesa diversamente. Ma anche un'avvocatucolo.



Pace e bene a tutti. Amen.

SUITE BERGAMASQUE OPUS 12

Ottimo l'articolo di Antonio Galli sul Sindacato C.R.A.L.

Al di là del contenuto, ha osato una preziosità linguistica come il verbo "imbelva" all'intransitivo di cui sono stati rilevati rarissimi precedenti nella letteratura italiana. Imparino i giovani laureati con curiosi "curricula" di studi ad apprezzare la cultura classica. Potrebbero utilmente sostituire lo scurrile, banale ed abusato "inc...zarsi", con espressioni meno pedestri.

2-Menuet

Il dott. Palestra, presidente del Tribunale di Trento e apprezzato giudice del nostro, nella lunga intervista rilasciata a "L'Eco di Bergamo" il 6 agosto riesce ad attribuire la responsabilità del cattivo funzionamento della giustizia italiana a varie cause, ma nei confronti della magistratura afferma con curiale condiscendenza: "Ovviamente non escludo che qualche giudice non abbia in qualche caso fatto

il suo dovere, ma sono certo che questo è il risultato di essere stati, come è giusto che si fosse, soggetti solo alla legge". Incomprensibile. Incoerente. Inaccettabile

3-Clair de lune

L'avvocatura italiana al Congresso di Napoli ha dato dimostrazione lampante di essere assolutamente incapace di presentarsi al potere politico con un pacchetto coerente di proposte e con una credibile unità d'intenti. La responsabilità principale è delle Camere Penali nella loro espressione di vertice. Frigo dice di parlare a nome degli ottomila penalisti iscritti (dai cinquemila dell'anno scorso!), ma quasi tutti i penalisti di base affermano di non essere d'accordo con l'atteggiamento di rottura adottato da chi si attribuisce il potere di rappresentarli. Ma responsabilità gravi sono anche del presidente del CNF Buccico, che non ha avuto remore ad affermare: "La rappresentanza politica si conquista sul campo. Chi

ha la forza di conquistarla, la conquisti". Con ciò buttando a mare l'immagine 'super partes' sua e del Consiglio Nazionale Forense, quale rappresentante istituzionale e organo giurisdizionale dell'avvocatura. Mi si dice che Baruffi lo ha contestato con un efficacissimo intervento. Bravo Anche se non aveva capito di rompere qualche uovo nel paniere. Ha dimostrato che i bergamaschi non ci stanno agli "inciuci". E, infine responsabilità ne ha anche il presidente dell'O.U.A., Leonardi, il quale, con il suo comportamento ondivago, ha presieduto un Congresso povero di contenuti e deludente nei risultati

4-Passepied

Andreotti, assolto. Caselli, promosso. Diliberto, pentito?

Saint-Germain-en-Laye, 1° Ottobre 1999

Claude Debussy

NOVITA' LEGISLATIVE a cura dell'Avv. Marco Valerio Santonocito

1) D.Lg.vo 15.2.99 n. 65 (G.U. 19.3.99 n. 65). Modifiche al cc. Nuova regolamentazione del contratto d'agenzia secondo la direttiva C.E.E.

2) D.L. 17.3.99 n. 64 (G.U. 18.3.99 n. 64). Nuovi termini per le Espropriazioni immobi-

entro il 21.12.99 per istanza di vendita depositata entro il 31.12.95;

entro il 21.4.2000 per istanza di vendita depositata entro il 31.12.97;

entro il 21.7.2000 per istanza di vendita depositata entro il 31.12.98;

entro il 21.10.2000 per istanza di vendita depositata entro il 31.12.99.

3) Decr. Min. Lav. Pubblici 5.3.99 (G.U. 22.3.99 n. 67).

Locazioni: indicazioni criteri per i nuovi contratti e approvazione schemi tipo per quelli ad uso abitativo, transitoria e per studenti.

4) D.L.vo 26.2.99 n. 46 (G.U. 5.3.99 n. 53). Esecuzione esattoriale: modifiche all'iscrizione a ruolo delle cartelle e all'esecuzione forzata da parte del concessionario.

N.B.: possibilità di espropriazione immediata entro il 60esimo giorno dalla notifica della car-

5) Legge 12.3.99 n. 68 (G.U. 23.3.99 S.O. n. 57/L).

Lavoro: abrogazione L. 2.4.68 n. 482 e nuova regolamentazione lavoro handicappati.

6) L. 1.4.99 n. 91 (G.U. 15.4.99 n. 87).

Norme in materia di trapianti e prelievi di organi, con istituzione del silenzio-assenso: siamo tutti potenziali donatori.

7) L. 21.4.99 (G.U. 23.4.99 n. 94).

Legge di conversione sulle nuove competenze delle Corti d'Assise.

8) Sent. Cort. Cost. 2.4.99 n. 109 (G.U. 7.4.99

Ampliati i casi di risarcimento per ingiusta detenzione.

9) Sent. Corte Cost. 30.3.99 n. 101 (G.U. 7.4.99 S.P. n. 14).

Ampliati i casi di non punibilità per ritrattazione del teste reticente.

10) D.L. 24.5.99 n. 145 (G.U. 24.5.99 n. 119). Modifiche al D.Lg.vo 51/98 sul Giudice Unico: Appelli lavoro al Tribunale e Rinvio al 2.1.2000 delle disposizioni penali.

11) L. 14.5.99 n. 134 (G.U. 17.5.99 n. 113). Pignoramenti immobiliari: Legge di conversione del regime transitorio sul deposito dei documenti ex art. 567 c.p.c.

12) D.Lg.vo 13.4.99 n. 113 (G.U. 27.4.99 n. 97).

Immigrazione: nuove norme sull'ingresso ed il soggiorno di cittadini extracomunitari.

13) Sent. Corte Cost. 20.5.99 n. 179 (G.U. 26.5.99 - 1° S.S. n. 21).

Espropriazioni: incostituzionalità della reiterazione di vincoli urbanistici scaduti senza indennizzo.

14) Provved. Garante per la Privacy 10.5.99 (G.U. 14.5.99 n. 111).

Autorizzazione al trattamento di lati a carattere giudiziario da parte di liberi professionisti.

15) L. 25.6.99 n. 205 (pubbl. su G.U. 28.6.99 n. 149).

Depenalizzazione di numerosi reati e trasformazione in illeciti amministrativi. In particolare art. 18: decriminalizzazione di altre fattispecie penali.

16) Sent. Corte Cost. 17.6.99 n. 241 (pubbl; su G.U. 1° S.S. 23.6.99 n. 25). Illegittimità art. 34 comma 2 cod, proc. Pen.

17) Decr. Ministero Finanze 4.5.99 (G.U. 10.5.99 n. 107). Individuazione dei paesi aventi il c.d. regime fiscale "privilegiato" sottoposti a controllo tributario.



L'Angolo della poesia

a cura di Franco Offredi

Aforisma:

"La civiltà dell'uomo è direttamente proporzionata alla sua spiritualità della quale la poesia è massima espressione".

(M.G.)

"La premessa che segue è indispensabile: per ermetismo intendo quel modo di fare poesia che eleva a ruolo di protagonista il ritmo ed il suono della parola attraverso un immaginifico che distanzia l'irrazionale sino ad azzerarlo, lasciando al lettore più vasto l'intendere e il prefigurare il mistero della poesia.

Grado

Esulta esulta animo mio antico. Come novello Giasone, duce osannato, a lungo ho remigato per la fatata costa dell'isola del Sole.

Il vello d'oro ho trovato là dove lingua di sabbia s'innesta in bassi fondali, dove d'acqua non c'è onda e in opali fondi sabbiosi vi sono paguri, granchi, piccoli pesci guizzanti tra caviglie erranti di donne nude.

Il viola che vedo non so' se è del mare o del cielo, squarciato s'é il tuo velo amata laguna fumosa nel mattino abbagliante e dinnante, stupenda, Trieste è apparsa, fascinosa e raggiante, nel suo seno.

Sopra alla piccola zattera con i due remi in mano mi sento un eroe omerico anche se sono un nano.

Luciano Andreucci

Per iniziativa di alcuni Colleghi si è recentemente costituito il "Forum Letterario - Martino Vitali"; libero incontro di libere menti vòlte alle Muse. L'inaugurazione della sede sarà prossimamente annunciata per quanti gradissero partecipare.

Novembre 43 in un giorno di guerra

Un ramo si piega sul mio capo mentre il vento da nord mugghia, attraverso il fiume giallo di limaccia.

Mi siedo su di un angolo di roccia con le ginocchia sui denti, fisso lo sguardo all'orizzonte che si distende in un tramonto terribile.

Potrebbe essere il tempo di un dio, il boomerang dei miei giochi, l'albicocca dei miei addenti, le quattro sillabe della mia arte.

Ti dimostrerò che dio non ha opinioni, né voli di grondaie accanto i castani; ma è vivo nell'attimo di un telefono, nella voce senza bestemmia in un'appartenenza vedova addormentata sulla vergine Eufista.

Nome di nulla, nome trascorso, nome che io, io cerco nel mio sudario, nel teppeto della mia fronda a ricordare le sue risate week-end annaspati sul cuore di uomini in voto.

Sei lontana Eufista, finestra intattile rosa ligia al borgo della prima attesa angelo nero, ridicolo rimorso.

La morte di un dio riemerge con l'impeto di un falco.

E' la storia di una vetrina senza senso in un solco che non ha traccia.

Farneticare può essere una certezza.

E' questo forse che io voglio questa sera nella mia inesplicabile pazzia!

Mario Giannetta

SINDACALISMO E CLASSE FORENSE

L'Universo Riformatore del Pianeta Giustizia

I confronto degli operatori del diritto con i problemi del Pianeta Giustizia si accende, invece di spegnersi.

Si perseguono moti riformatori di azzeramento delle istituzioni secolari con giudici a più denominazioni, pronunciamenti di possibile privata Giustizia propedeutica, alla Giurisdizione ordinaria.

Eppure non è difficile pensare semplicemente, di dare alla società dinamica e moderna, post-industriale, il beneficio dell'aggiornamento e dell'adeguamento riformatore:

A) del codice di procedura civile;

B) del reclutamento dei Giudici aumentandolo, in un unico organico e in una unica identità di cultura giuridica.

Il codice di procedura civile conserva le valenze del suo impianto originario rappresentato dei principi della oralità del processo, della immediatezza, della concentrazione dello stesso. Può dirsi che esso ha bisogno:

1) di unificare le Giurisdizioni per una semplificazione operativa a vantaggio dell'utenza;

2) di riacquistare l'organicità dispersa, per le molte "novelle stratificatesi nel tempo;

3) di riformare il modo reclutativo del Giudice, aprendo all'arricchimento dell'esperienza forense con l'ingresso del concorso per titoli, previa cancellazione dall'Albo. (Non si dimentichi l'esistenza di oltre centomila operatori forensi. Essi rappresentano una opportunità ed un patrimonio culturale a cui il nostro Paese deve, può, ed ha diritto di attingere);

4) di azionare la necessità di riorganizzare gli Uffici Giudiziari, liberalizzarli dall'obsoleto sistema cartaceo, sostituirlo con i mezzi tecnici ed informatici, i criteri, i principi

che la società è capace di mettere a disposizione;

5) detti uffici dovranno, altresì, attrezzarsi con servizi di ricerca ed approntamento dei testi legislativi per il processo ed i soggetti che vi operano. (Non si dimentichi che il nostro ordinamento conta circa duecentomila leggi vigenti, per di più in continua modifica e dispersione. Si pensi agli articolati delle leggi finanziarie di varie materia costituiti, a volte, di commi che oltrepassano il centinaio);

6) detti uffici debbono completarsi anche, con il servizio di assistenza alle udienze per la redazione dattiloscritta dei verbali, onde evitare l'illeggibilità del testo, confortandone la lettura. (La Corte di Strasburgo nelle controversie che ad essa si sottopongono, per la lesione dei diritti dell'uomo, di cui alla Convenzione Europea, esige la versione dattiloscritta dei verbali); 7) ancora. Non si ignori il processo

esecutivo con le sue esigenze di veder concretarsi l'effettività del provvedimento giudiziale. Questo richiede una approfondita rivisitazione che non escluda la figura dell'Ufficiale Giudiziario. Quest'ultimo deve essere indipendente, in una similarità notarile, valorizzato nelle sue valenze professionali, in una autonomia organizzativa destinataria dell'impulso di parte per l'inizio del procedimento esecutivo, la sospensione e l'estinzione dello stesso, nonché per la titolarità dell'incidente esecutivo con la conseguente remissione al giudice;

8) l'Ufficiale giudiziario va liberalizzato dagli angusti limiti territoriali della attività notificatoria estendendo, la sua competenza e funzionalità, alle più vaste aree nazionali e sovrannazionali della Comunità Europea, le cui giurisdizioni iniziano ad articolarsi e ad affermarsi;

9) altro problema centrale, è quello dell'alternativa, che riguarda l'instaurazione della causa, rappresentata dall'atto di citazione e dal ricorso. Quest'ultimo appare semplificante, certamente più sicuro perché acquista la sua idoneità ed efficacia, al momento del deposito nella Cancelleria dei Giudici componenti;

10) tutto quanto detto, ancor più sarà valente se avrà un giudice del processo non più silenzioso, ma partecipativo e all'un tempo "terzo" al di sopra delle parti, con oneri ed obblighi da esperire con impegni conciliativi sulla controversia.

Tutto e quant'altro potrà rinvenirsi per gli indirizzi di cui sopra, sarà di grande beneficio per l'utenza, ossia per il cittadino, il suo interesse generale, il chiaro principio: "l'Amministrazione della Giustizia è un servizio alla Comunità".

Per ultimo, è utile riferire la VII disposizione transitoria della Costituzione: "sino a quando non sarà emanata la nuova legge dell'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continueranno ad osservarsi le norme vigen-

Le norme vigenti sono rappresentate dall'ordinamento precostituzione il quale eleva a priorità, l'esigenze degli Uffici e degli operatori giudiziari.


Di contro l'art. 97 Costituzione privilegia l'interesse generale del cittadino e il buon andamento degli Uffici Pubblici.

Un filosofo greco di antica epoca, Epitteto, affermava: "L'uomo non ha nulla di veramente suo se non l'uso della propria opinione".

E' questo il primo seme.

Se la volontà collettiva che vi sortisce con la convergenza di altre opinioni, tutto potrà diventare possibile e risolversi.

Riformatore del pianeta giustizia si abbia più intensa, la presenza del sindacalismo forense, perché cessi





Quand le crime ne donne pas

IL DIRETTORE

Caro Direttore,

sono a ricordarTi che nei giorni 29 e 30 ottobre p.v. si svolge a Milano la Prima Consulta Nazionale tra Avvocati e Giornalisti: l'iniziativa è posta in essere con la collaborazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano presieduto dal collega Paolo Giuegioli.

A breve Ti sarà rimesso dalla Segreteria del Convegno il programma dei lavori: nello stesso sarà previsto uno "spazio" che dovrà avere come protagonisti i direttori, e/o loro delegati, per l'approfondimento delle tematiche oggetto della Consulta.

Importante, quindi, la Tua presenza o di un Tuo delegato, perché tutti insieme, si possa far capire meglio, sia all'interno dell'Avvocatura che all'esterno, il ruolo della stampa forense ed in particolare della nostra Associazione in un momento molto delicato della vita giudiziaria del nostro Paese.

Sono fiducioso di poterTi vedere a Milano. Nel contempo Ti prego di accogliere i miei più affettuosi saluti.

Avv. Mario Rapanà

Grazie, Presidente, dell'invito.

Sia io che i colleghi Baruffi e Biressi saremo presenti e parteciperemo attivamente alla consulta il cui tema "Quando il fine giustifica i Media" è di estremo interesse; ne avevamo parlato a Roma in occasione della Tua elezione e sono lieto che questa iniziativa si concretizzi.

Mi auguro che altri miei colleghi bergamaschi, vista la vicinanza con Milano, possano partecipare all'incontro con i giornalisti e sarà nostro dovere diffondere la notizia circa il luogo preciso di detto convegno.

Caro Direttore,

ho ricevuto il numero di giugno di "Diritto e Rovescio".

Mi pare che corrisponda bene oltre che alla metafora forense, anche a quella tennistica, rispondendo colpo su colpo agli argomenti che le circostanze propongono e che sono simili anche dalle mie parti.

Ancora una volta mi complimento con Te per la dimostrata capacità di far fronte brillantemente a molteplici impegni.

Ti saluto cordialmente.

Avv. Giorgio Sicignano

Ogni tanto anche i complimenti fanno piacere.

Caro Direttore,

ti mando una lettera che sono stato costretto ad inviare al direttore delle Poste di Bergamo per i continui disservizi di cui sono rimasto vittima.

Ritengo di non essere il solo ad avere avuto problemi simili e che quindi la mia presa di posizione rivesta un interesse di carattere generale.

Aggiungo due annotazioni. Ho cercato di inviare la lettera per fax, ma l'unico numero reperito sull'elenco telefonico ha dato rapporto negativo. La raccomandata spedita la sera del 24 settembre dalle Poste centrali è stata ricevuto nello stesso stabile il 28. Quattro giorni per fare una scala.

Cordiali saluti.

Carlo Dolci

Grazie, Carlo, per la collaborazione al nostro giornale sempre puntuale e densa di interesse.

Pubblico volentieri la Tua lettera al Direttore delle Poste di Bergamo.

Il giorno 18.9.99 è stato immesso nella mia cassetta delle lettere un avviso di deposito di tre raccomandate con indicata la data del giorno prima 17.9.99.

Il 18.9.99 io personalmente ero presente in studio, ma il postino non ha citofonato, come è d'uso con gli studi legali, né mi ha consegnato il plico o l'avviso.

Lunedì 20.9.99 la mia segretaria provvedeva al ritiro delle tre raccomandate presso l'ufficio di Via C. Maffei versando L. 900 per non meglio precisati diritti di deposito.

La mia segretaria telefonava subito al "responsabile portalettere" (035 4533253) segnalando il fatto e riceveva assicurazione che l'interlocutore avrebbe segnalato il disguido al portalettere.

Oggi 24.9.99 a mezzogiorno (lo studio è rimasto chiuso dalle 10 alle 12) nella mia cassetta delle lettere sono stati trovati due avvisi di deposito: uno per tre raccomandate e uno per un "AG. Mitt." (atto giudiziario).

Mi sono recato personalmente alle ore 15 presso l'Ufficio di Via C. Maffei dove sono state trovate "quattro" raccomandate (una non era

stata segnata sull'avviso), ma non l'atto giudiziario, che mi si dice essere stato restituito al portalettere perché mancante di qualsiasi indicazione sul recapito.

Per il deposito mi sono state richieste L. 1.200, che ho rifiutato di pagare. L'impiegato non mi ha consegnato le raccomandate e su mia richiesta ha chiamato il direttore dell'Ufficio. Giacché dopo cinque minuti nessuno appariva ho pagato per avere i plichi.

Appena rientrato in studio alle 15 e 30 la mia segretaria ha riferito di aver ricevuto una telefonata da un "signore", che annunciava il ritrovamento dell'atto giudiziario e di andare a ritirarlo al 1° o 2° sportello o di far sapere al sig. Casali (tel. 035 4533271) se dovevano consegnarlo domani mattina. Ho fatto richiamare il numero indicato chiedendo di consegnare imme-

Ho fatto richiamare il numero indicato chiedendo di consegnare immediatamente al mio studio (dietro le Poste) l'atto ritrovato. Mi è stato risposto che il recapito non era possibile per mancanza di personale. Ma ora, alle 16 e 20 il plico mi è stato consegnato da un incaricato.

Per la cronaca devo precisare che le quattro raccomandate ritirate oggi sono state spedite il 17.9 da Casalpusterlengo, il 20.9 da Monza e da Bergamo e il 21.9 sempre da Bergamo. Per l'esattezza le due inviate da Bergamo erano indirizzate al mio vecchio studio di Via Cucchi 5.

Tutte portano il timbro "avvisato il 23.9.99".

La raccomandata inviata il 17.9.99 contevena un certificato da depositare in una causa all'udienza del 24.9.99 e la produzione non è stata possibile.

Il disservizio dalle Poste Italiane Spa ha raggiunto livelli mai riscontrati e la richiesta di denaro per un deposito determinato dal disservizio ha tutti i caratteri dell'estorsione.

Procederò a tutelare i miei diritti nelle forme più opportune cominciando dalla denuncia per estorsione dalle Poste Italiane Spa.

Avv. Carlo Dolci

Carissimo,

Ti invio in allegato il testo della lettera con la quale i penalisti del sindacato di Firenze si sono dimessi dalla locale Camera Penale.

Ti prego di dare la più ampia diffusione di tale documento, soprattutto ai colleghi penalisti iscritti all'Anf, a maggior ragione se iscritti alla Camera Penale.

Ringraziandoti per la collaborazione Ti saluto cordinalmente.

Avv. Michelina Grillo - Bologna -

EccoTi accontentata, cara Michelina, anche perché la Tua lettera è di una attua-

Sono tanti i penalisti iscritti sia alla ANF che alle Camere Penali e sarà bene che ci si convinca tutti che in Italia non servono le primedonne; c'è già un'altra categoria che occupa quella poltrona.

Cari Colleghi,

noi sottoscritti soci di codesta Associazione, a seguito dello svolgimento del Congresso Nazionale Forense di Napoli e degli esiti che ne sono derivati, abbiamo formulato alcune riflessioni in merito alle pubbliche prese di posizioni ed affermazioni del presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane avvocato Frigo che hanno immediatamente preceduto l'apertura del Congresso.

Indipendentemente dal merito di tali prese di posizione, abbiamo dovuto rilevare che, anche per il risalto che ad esse è stato dato dalla stampa sia nazionale sia locale, gli effetti prodottisi sull'immagine e sulla credibilità dell'intera avvocatura sono stati sicuramente deleteri. Aggrava tale impressione il fatto che, già in precedenza lo stesso avvocato Frigo, a quel tempo presidente del Consiglio dei Presidenti delle Camere Penali, avesse sferrato analogo attacco al Congresso alla vigilia dell'apertura di quello di Trieste-Grado nel 1997, attacco peraltro poi attenuato e smussato dall'intervento dell'allora presidente dell'U.C.P.I., avvocato Gaetano Pecorella. Non si tratta perciò di un caso, né di un'uscita estemporanea: si deve prendere atto che l'episodio è intenzionale e frutto di un sistematico disegno demolitore del modello di rappresentanza che l'avvocatura ha ritenuto di doversi dare attraverso il Congresso e la sua emanazione Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana.

Ma appunto, sul piano del merito, quelle prese di posizioni appaiono non condivisibili. E' difficile capire quale logica possa portare a contestare la legittimità dell'esistenza e della autorevolezza di un Congresso che non è la riunione dei soci di un'associazione né il simposio di una frazione di buontemponi: come si sa - e come lo stesso avvocato Frigo ben sa - il Congresso è costituito dai delegati eletti in assemblee dai 164 ordini forensi italiani oltre che dai presidenti di 164 consigli dell'ordine. Non è pertanto revocabile in dubbio che si tratti di un organo democraticamente eletto e costituito, sicuramente rappresentativo per proporzionalità al numero degli iscritti negli albi, e altrettanto sicuramente sovrano. Esso rappresenta

Luci ed Ombre

del XXV Congresso di Napoli

S i è concluso domenica 12 set-tembre a Napoli il XXV Congresso Nazionale Forense cui, come al solito, ha partecipato una folta delegazione bergamasca e, prima di archiviare l'avvenimento, è opportuno effettuarne una valutazione generale: ebbene, io penso che, nonostante tutto, il Congresso sia andato bene.

Nonostante tutto, perché questo Congresso, che avrebbe dovuto rappresentare l'occasione di un grande dibattito sulla nostra professione e sui rapporti tra la stessa e la società italiana ed europea (il tema era infatti: "La riforma della professione di Avvocato e la modernizzazione della società italiana"), è stato oggetto di fortissimi attacchi che hanno cercato, in vari modi, di farlo fallire. Vediamo di cosa si è trattato: 1) L'attacco delle Camere Penali.

L'Unione delle Camere Penali ancora una volta si è contraddistinta per il suo estremismo settario, non solo escludendo la propria partecipazione al Congresso (aveva sostenuto che, al massimo, poteva partecipare come delegazione esterna e ciò dopo che ne aveva sollecitato l'invito), ma addirittura contestando la legittimità e la rappresentatività del Congresso, affermando che si trattava soltanto del congresso dell'OUA e non dell'intera Avvocatura. Affermazione questa, in palese contrasto con la realtà dei fatti, considerato che al Congresso, convocato dall'OUA come statutariamente previsto, hanno partecipato circa 600 delegati eletti dalle assemblee dei 164 Ordini Forensi Italiani e che l'OUA è stato voluto e confermato come rappresentante politico di tutti gli Avvocati Italiani dai Congressi di Venezia (1994), Maratea (1995) e Grado (1997).

L'iniziativa dell'Unione delle Camere Penali, pubblicizzata in maniera clamorosa (dichiarazioni, conferenze stampa, controinaugura-

zioni e via di seguito) ha costituito un'ulteriore dimostrazione di miopia politica e, probabilmente, un clamoroso autogol, considerate le reazioni critiche e negative avvenute sia in sede congressuale, che successivamente.

Infatti i molti penalisti, anche iscritti alle Camere Penali, presenti al Congresso si sono dissociati da questa linea secessionista ed hanno deciso di confrontarsi apertamente nel Congresso sui temi di natura penale, elaborando una mozione specifica in materia.

Anche per questi motivi i colleghi iscritti alla Camera Penale di Firenze ed appartenenti ad ANF, con una lettera in data 28.9.1999, pubblicata per intero su questo numero di D&R, hanno rassegnato le loro dimissioni.

Ci auguriamo che l'esempio venga seguito in tutta Italia dagli aderenti all'ANF, perché finalmente la base dell'Unione delle Camere Penali, che spesso nei colloqui tra colleghi ha manifestato il suo dissenso rispetto alle decisioni dei vertici, faccia sentire la propria voce favorendo un indispensabile chiarimento interno.

A sua volta l'OUA deve difendere apertamente la propria natura e funzione dagli scomposti attacchi dell'Unione delle Camere Penali facendo venir meno, nel caso in cui questi non cessino, ogni proprio sostegno e dimostrando che la materia penale non è monopolio di qualcuno.

2) L'ostilità del CNF.

Da tempo, ed in particolare dall'elezione di Nicola Buccico a Presidente, il CNF ha riaperto le ostilità nei confronti dell'OUA contestandone, in particolare, il ruolo di esclusivo rappresentante politico dell'Avvocatura Italiana così come, tra l'altro, è sancito dallo statuto approvato dal Congresso di Grado. Le avvisaglie sono state numerose e

ne è stata una dimostrazione il fatto che, nonostante si sempre stato espressamente invitato, Presidente del CNF non ha mai partecipato, neppure tramite un proprio delegato, alle riunioni dell'assemblea dell'OUA in questo biennio. Inoltre il CNF, contrariamente alla dichiarata volontà unitaria di proporre congiuntamente con l'OUA le modifiche al disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento professionale, ha proceduto per proprio conto, come si è constatato al convegno di Bergamo, costringendo l'OUA a proprie autonome proposte che hanno trovato un largo consenso nella base (in particolare quelle contrarie all'Ordine Unico Nazionale che, di fatto, cancellava qualsiasi autonomia degli Ordini Circondariali, ed al nuovo organo disciplinare a livello distrettuale).

TUTTO NAPOLI · TUTTO NAPOLI

Anche al Congresso si sono avute le manifestazioni di questa ostilità con la copertura data da Buccico, parteipando personalmente alla conferenza stampa, alla contestazione dell'Unione delle Camere Penali; con la pretestuosa lamentela sul fatto che nel logo congressuale apparisse solo l'OUA e non anche il CNF (che, come è noto, non ha più il potere di convocare il Congresso) e, infine, con l'affermazione secondo cui non si dovevano regolarmentare i confini anche perché "più forte è la rappresentanza istituzionale (cioè del CNF), maggiore è la rappresentanza politica". In sostanza tutta l'azione del CNF ha mirato a ripristinare lo status quo ante il Congresso di Venezia, con l'affossamento dell'OUA.

Fortunatamente questo obiettivo è stato sventato, perché alla fine, nonostante momenti di confusione e difficoltà, il Congresso ha eletto la nuova assemblea OUA ed ha approvato all'unanimità il documento conclusivo.

3) La cattiva gestione e la scarsa

organizzazione.

Purtroppo è mancata un'accorta gestione ed un'adeguata organizzazione del Congresso: ciò si è manifestato, in particolare, quando si sono dovute votare le proposte di modifica dello statuto, sottoscritte da circa 150 presentatori, la più rilevante delle quali consisteva nella possibilità di elezione dei delegati all'assemblea OUA per tre mandati consecutivi (di due anni ciascuno), in luogo di due. Si era, infatti, constatato che la situazione attuale comportava il ricambio, ogni biennio, di almeno la metà dei componenti dell'assemblea e, quasi sicuramente, del Presidente, essendo assai improbabile che diventasse Presidente un delegato al suo primo mandato, vanifica l'esigenza di continuità e stabilità, specie per quanto riguarda l'interlocuzione esterna ed i rapporti con il mondo politico, la magistratura, le altre pro-

fessioni.

Ciò avrebbe consentito, tra l'altro, la rielezione, auspicata da molti, di Antonio Leonardi quale presidente: infatti, la presidenza di Antonio Leonardi era stata unanimemente riconosciuta di altissimo livello ed aveva fatto acquistare all'OUA un indiscusso prestigio ed il rispetto di tutti gli interlocutori.

Questa e le altre proposte di modifica statutaria (che probabilmente sarebbero approvate Congresso) non si sono votate: infatti, il sabato pomeriggio, quando si sono aperte le votazioni, i telecomandi non hanno funzionato, provocando oltre alle legittime proteste

dei delegati, anche momenti di confusione e di strumentali contrapposizioni. In questa situazione hanno avuto spazio anche le iniziative di chi ha contestato la legittimità e l'ammissibilità delle modifiche statutarie (il Presidente dell'Ordine di Roma, avv. Lubrano, ha sostenuto che, non essendo state poste all'ordine del giorno e non essendo stata votata una modifica

dell'ordine del giorno originario il primo giorno del Congresso, non si potevano votare le modifiche statutarie, che pure erano state esaminate e discusse all'interno dell'apposita commissione) e di conseguenza, alla fine di un pomeriggio convulso e per tanti aspetti caotico in cui Leonardi, per dissipare ogni polemica strumentale sulla sua persona, aveva dichiarato di non volersi ricandidare, si è deciso di rinviare il tutto al giorno successivo.

Qui poteva capitare di tutto, compreso il fatto che non si arrivasse all'elezione dei delegati all'assemblea OUA.

E' stata la volontà e la fermezza con la quale ANF, presente al Congresso con oltre 110 delegati eletti dalle varie assemblee circondariali, ha affrontato la situazione ad impedire che si verificasse il peggio.

Pertanto si è deciso che la dome-

Informiamo i gentili lettori che l'avv. Cesare Piazza è stato eletto Al primo turno il neo-Presidente Presidente O.U.A. aveva ottenuto 28 voti per poi vedersi confermato al secondo turno con La giunta attualmente, in procinto di ben 53 voti. iniziare la prima seduta, risulta così composta: Vice Presidenti: Sabatini, Berti; Segretario: Tesoriere: Cavalcanti; altri compo-Cassarino, Taormina, nenti: La direzione di D/R si complimenta con i componenti della Giunta ai quali formula i migliori auguri.

nica mattina, nell'impossibilità di effettuare il voto con il telecomando sulle proposte di modifica statutaria, si procedesse subito all'elezione dei delegati all'assemblea OUA sulla base delle vecchie regole, con la conseguenza che non potevano essere rieletti coloro che, come il sottoscritto, avevano già compiuto due mandati consecutivi.

Le operazioni di voto, svoltesi con

regolarità da parte dei singoli distretti, hanno portato all'elezione di 60 nuovi membri dell'assemblea OUA, di cui 38 di prima nomina (tra i quali i rappresentanti del distretto di Brescia, A.M. Galli di Bergamo e Branchi di Crema) ed il Congresso, dopo aver deciso di non votare le modifiche statutarie, si è concluso con l'approvazione della mozione politica finale, che viene pubblicata qui di seguito, la proclamazione degli eletti e una grande ovazione all'avv. Antonio Leonardi.

4) La grande partecipazione esterna. L'aspetto più significativo del Congresso, che ne ha decretato sicuramente il successo, è stata la partecipazione numerosa e attenta dei rappresentanti esterni, e in particolare del mondo politico, con interventi che

hanno affrontato il merito dei vari problemi: la riforma della professione forense e delle libere professioni in generale, la legge quadro, le società professionali e le conclusioni dell'Antitrust, le prospettive future di fronte alla libera concorrenza ed al mercato, i rapporti con le altre professioni, l'unione europea e via discorrendo.

Certamente possiamo essere soddisfatti di questa attenzione del mondo politico e delle altre componenti della galassia giudiziaria nei nostri confronti, che hanno dato risalto ed importanza al Congresso come espressione dell'intera Avvocatura italiana, dimostrando anche che, in questo momento, l'idea di creare una forza inter-professionale sia un'idea vincente per ottenere attenzione e, possibilmente, consen-

so da parte delle forze politiche di governo e di opposizione.

Alla nuova assemblea OUA è, ora, affidato un compito importante e delicato: dimostrare, con iniziative concrete e dando attuazione al documento politico finale del Congresso, di essere la vera e autorevole voce unitaria dell'Avvocatura italiana. In questo impegno non mancherà il convinto e deciso sostengo di ANF.

Pier Enzo Baruffi

XXV Congresso Forense

Mozione finale

I 1 XXV Congresso Nazionale Forense, riunito in Napoli nei giorni dall'8 al 12 settembre 1999

Rileva

che l'andamento dei lavori congressuali è stato caratterizzato da una considerevole ed attiva partecipazione di avvocati e dall'intervento nel dibattito delle più alte cariche istituzionali e di esponenti politici di primo piano, che hanno segnato una forte attenzione verso i problemi sollevati dall'Avvocatura ed un inedito riconoscimento del suo ruolo all'interno del processo di modernizzazione della società italian.

Approva

la relazione del Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura al Congresso.

Impegna

l'Organismo Unitario ed il CNF, nell'ambito delle rispettive competenze, alla realizzazione dei seguenti indirizzi di principio:

SULLA RIFORMA DELLA PROFESSIONE FORENSE

- 1 E' necessario che esista una legge specifica sull'esercizio della professione forense, parallelamente all'eventuale introduzione di una disciplina generale delle libere professioni intellettuali.
- 2 La legge di Ordinamento professionale dovrà tendenzialmente fissare dei principi, riservando i dettagli di attuazione ad un'integrazione regolamentare adottata su proposta del

CNF; in particolare, deve essere riservata in esclusiva all'attività dell'avvocato anche la consulenza ed assistenza stragiudiziale svolta in modo professionale;

- 3 Gli Ordini circondariali, presidi di autonomia e di indipendenza dell'Avvocatura, devono essere salvaguardati, valorizzandone le funzioni con l'attribuzione, oltre che delle tradizionali funzioni amministrative e disciplinari, di quelle di controllo e certificazione dell'avvenuto svolgimento di un corso di formazione e di un periodo di tirocinio.
- 4 Ferma la funzione amministrativa di giudizio disciplinare attribuita ai Consigli dell'Ordine circondariale, le funzioni di promozione anche d'ufficio dell'azione disciplinare, dell'attività istruttoria e di svolgimento dell'accusa, devono essere attribuite ad un separato organo.
- 5 La legge di ordinamento professionale dovrà sancire il principio dell'effettività dell'esercizio della professione come condizione di iscrizione e permanenza negli Albi e dovrà, inoltre, stabilire più estese e rigorose regole di incompatibilità dell'iscritto, a tutela dei principi di neutralità e d'indipendenza dell'avvocato, ribadendo, in particolare, l'assoluta contrarietà ad ogni forma di part time.

SULLE SOCIETÀ PROFESSIONALI

L'Avvocatura ritiene indispensabile la istituzione di modelli societari specifici per l'esercizio della professione legale in forma associata, chiedendo che, in ogni caso, le attività svolte in forma non individuale si uniformino ai seguenti principi:

1. Necessità che i soci siano abilitati

- all'esercizio della professione ed iscritti in albi, con soggezione anche della società al controllo deontologico dei relativi Consigli dell'Ordine;
- 2. Necessità che i redditi individuali di partecipazione alla società siano equiparati ad ogni effetto fiscale e previdenziale ai redditi conseguiti nell'esercizio individuale della professione;
- 3. Mantenimento e tutela del rapporto personale tra cliente e professionista;
- 4. Non applicabilità delle norme civilistiche relative all'impresa;
- 5. Disciplina compiuta delle responsabilità, delle coperture assicurative e dei rapporti interni tra i soci, per evitare alterazioni delle regole e dei principi ordinamentali;
- 6. Possibilità di costituzione di società interdisciplinari tra professioni compatibili, purché sia prevista la soggezione di ciascun professionista al controllo deontologico del rispettivo ordine professionale;
- 7. Disciplina compiuta delle forme e modalità di trasmissione delle quote;
- & Espresso divieto di detenzione delle quote dellel società professionali per conto di terzi e comunque divieto di partecipazione di soci di puro capitale, con sanzioni e conseguenze civilistiche e disciplinari in caso di violazione anche dissimulata del divieto;
- 9. Espresso divieto di partecipazione ad una pluralità di società professionali.

SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E PROFESSUALE

Richiamata integralmente e fatto proprio il documento "conclusivo" della Conferenza Nazionale dell'Avvocatura di Pisa del Dicembre 1998, come approvato dall'Assemblea dell'Organismo Unitario il 30 Gennaio 1999, riafferma:

- 1 Il fenomeno del ricorso alla Magistratura Onoraria, alla luce dei nuovi principi di diritto, in tema d'incompatibilità enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, va riesaminato approfonditamente, ipotizzando forme e modalità d'impegno dell'Avvocatura in via generale, per una nuova disciplina complessiva della materia;
- 2 La tutela giurisdizionale deve essere attuata attraverso giusti processi di ragionevole durata con ogni garanzia alla terzietà ed all'imparzialità del giudice e relativa alla parità delle parti;
- 3 Dev'essere riaffermata la necessità della separazione dei ruoli e delle carriere tra magistrati inquirenti e magistrati giudicanti;
- 4 La legge deve assicurare l'effettivo esercizio del diritto di difesa in ogni fase dei processi anche per i cittadini non abbienti, prevedendo, per questi ultimi, forme di retri-

buzione forfetizzata o di credito d'imposta in favore del difensore e deve essere valorizzata la funzione della difesa d'ufficio, con anticipazione dei relativi oneri a carico dello Stato;

- \$\sigma\$ Va salvaguardato fino alla sentenza definitiva il principio della presunzione d'innocenza, attuando l'esecutività della sentenza solo dopo il giudicato;
- 6 Nel processo penale deve essere attuato con pienezza ed effettività il principio della formazione della prova dinanzi al giudice del dibattimento, devono regolamentarsi le indagini difensive in modo da realizzare la concreta parità delle parti, e deve mantenersi il sistema dei due gradi di giudizio di merito;
- 7 Nel processo civile è necessario intervenire con urgenza sulla durata e sul costo del processo, sull'effettiva e tempestiva esecuzione dei provvedimenti giudiziari unitamente a forme di tutela dell'esecutato contro ogni possibile abuso, e sulla

defiscalizzazione del processo così da conformarlo al precetto costituzionale della giustizia accessibile a tutti.


S - Sia per quanto riguarda le norme processuali che per quanto attiene le norme sostanziali, va riaffermata la necessità di operare l'accorpamento della legislazione relativa in testi unici con riserva della primato del codice per ogni norma di carattere penale.

Acquisisce, facendole proprie e mandandone l'attuazione dei principi espressi all'Organismo Unitario ed al CNF, nell'ambito delle rispettive competenze, le raccomandazioni presentate in sede congressuale, particolarmente per la difesa dei minimi di tariffa e per il divieto di pubblicità non strettamente informativa fermo il rispetto delle regole deontologiche.

Napoli, 12 settembre 1999

Il Presidente del Congresso Antonio Leonardi TUTTO NAPOLI · TUTTO NAPOLI ·

TUTTO NAPOLI



La Défense

RISPONI

la base dell'intera avvocatura, in tutte le sue componenti sia istituzionali che associative.

D'altra parte, è stato constatato che la presenza di delegati penalisti in Congresso era molto numerosa, tanto è vero che essi hanno ritenuto opportuno riunirsi per valutare la situazione politica e per elaborare la mozione specifica in materia di giustizia penale. Alcuni di loro, poi, hanno voluto pubblicamente dissociarsi dalle posizioni dell'U.C.P.I., affermando la loro convinzione secondo la quale la tutela dei valori che sono di interesse degli avvocati penalisti non si può attuare senza il Congresso, e meno che mai, contro il Congresso.

Tutto ciò induce oggi anche noi sottoscritti a prendere le distanze da posizioni ed enunciazioni oltranziste, che oltretutto denunciano i loro limiti anche nelle forme e nel linguaggio con cui sono state proclamate, forme e linguaggio scivolati a un livello di stile deplorevolmente basso. E una particolare manifestazione di oltranzismo ci è parsa, fra le altre, l'affermazione di incompatibilità fra l'appartenenza a una Camera Penale e la partecipazione al Congresso e -conseguentemente - all'O.U.A., che del Congresso è, come si è detto, la diretta emanazione.

Ora, noi soci della Camera Penale di Firenze, alla quale pur riconosciamo la sostanziale correttezza di comportamento e astensione da ogni estremismo fazioso, dobbiamo dire chiaramente di aver maturato un'opinione radicalmente diversa. Noi riteniamo, anzi, che maggior forza e influenza potrebbe avere l'azione degli avvocati penalisti se organicamente inseriti - insieme a tutte le altre componenti dell'avvocatura nell'Organismo Unitario. Il quale già può vantare a suo merito di aver sostenuto, affiancato, e amplificato, senza nulla imporre in contraccambio, lo sforzo di manifestazione esterna delle Camere Penali in occasione della lotta a proposito dell'art. 513 del c.p.p.

Del resto, nel senso della necessità di un coordinamento organico per il successo di tutte le lotte della categoria, si sono già espresse tutte le altre associazioni dell'avvocatura, nessuna delle quali mai ha contestato o svalutato il Congresso e l'O.U.A.. Fra le altre, in prima linea, l'Associazione Nazionale Forense (A.N.F.), alla quale noi sottoscritti ci onoriamo di appartenere e di dare il nostro contributo di idee e di opinioni. Contributo che, invece, mai abbiamo potuto dare, in questa materia politica, alla Camera Penale di Firenze e all'U.C.P.I., visto che mai è stata convocata un' assemblea di tale associazione per discutere della situazione politica dell'avvocatura e per dare agli organi di vertice indicazioni su le posizioni da assumere in vista del Congresso Nazionale Forense.

Da ciò traiamo la convinzione che, se mai qualcuno ha assunto un atteggiamento autoritario, assolutista e non democratico, questo è da individuare proprio nel vertice dell'U.C.P.I., il quale non ha avuto alcun rispetto delle

opinioni degli associati.

Riteniamo dunque inaccettabile, per tutti questi motivi, la nostra ulteriore adesione alla struttura delle Camere Penali: e, pur con il rammarico dovuto alle speranze deluse e alle occasioni mancate, dobbiamo rassegnare le nostre dimissioni da soci della Camera Penale di Firenze.

Ci auguriamo che la nostra decisione sia utile motivo di riflessione per il futuro di linea politica e di azione del sodalizio, che lasciamo con dispiacere ma con la viva speranza di ritrovare organicamente inserito nel concerto

di tutte le altre associazioni forensi.

Luca Saldarelli Fabio Azzaroli Roberto Inches Francesco Maresca Gaetano Pacchi

Egregio Direttore,

Sono proprietario di una casa e pertinente cortile in una amena località della bergamasca. La casa, sita nel centro del paese è stata costruita da oltre 40 anni, è stata via via ristrutturata e funge da casa di vacanze per tutta la nostra famiglia.

Il fondo, intercluso, è raggiungibile tramite una stradina lunga ca. 20 metri che sfocia sulla via principale del paese. Su detta stradina di proprietà del gestore del bar d'angolo vige servitù di passaggio pedonale e carrale a mio favore: è ben visibile regolare cartello con la scritta

PROPRIETA' PRIVATA VIETATA LA SOSTA LASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO PASSO CARRABILE

In occasione delle vacanze mi reco costì alla ricerca di serenità e di aria buona: legittimo e normale desiderio per ognuno. Invece per me e la mia famiglia la SAGA iniziò 26 anni fa allorquando il vicino (gestore del bar) abbatté e ricostruì completamente la sua casa in cui ricavò anche spazio per un negozio. Gli accordi presi e formalizzati semplicemente con scrittura privata tra il Sottoscritto e l'allora titolare furono pian piano stravolti fino a giungere all'inadempienza totale da parte del figlio ancora oggi gestore del bar d'angolo contiguo alla stradina d'accesso alla mia abitazione.

I Fatti

· lo amo le "fictions" specie sugli Avvocati e Tribunali americani ove il buono vince sempre, purtroppo la realtà specie in Italia è diversa.

Emblematico il mio peregrinare nel "Circuito della Giustizia italiana" in cui comunque credo ancora!

· Risale al 1973 la scrittura privata che prevedeva piena libertà di accedere alla mia abitazione, sita in fondo intercluso. Il patto di tale servitù fu suggellato anche da una stretta di mano (altri tempi). Ma le persone e i tempi cambiano, molte le altre mani che poi manifestarono la loro "vena goliardica" gettando vernice sul muro, facendo brillare bombe carta, derubandomi, rompendo fiori e piante, bucando gomme, rovinando car-

rozzeria della mia auto e così via.

DENUNCE: molte; COLPEVOLI: IGNOTI!

· Come in ogni favola la speranza, dopo molte peripezie, fece capolino al fine, sotto forma di un formale ATTO DI TRANSAZIONE. Correva l'anno 1986. Poi, via via, la mia ingenua pretesa, conclamata da tale atto, di entrare liberamente in casa mia nei pochi giorni di vacanza franò nel peggiore dei modi. Anche pro bono pracis i miei legali ed io ritenemmo il contenzioso una "causetta" di facile soluzione, esistendo accordi con specifica documentazione ufficiale. Ci rivolgemmo così forse incautamente al Giudice di

Tale dabbenaggine ci portò ad una spirale viziosa di volumi di carta e costi inverosimili. Nel frattempo i "soliti ignoti" inviarono ulteriori messaggi, cosicché tutte le piante a dimora da decenni nel mio cortile e i fiori vennero avvelenati da idrocarburi alifatici (C6-C1 8) così accertò l'analisi A.S.L. della provincia di BG. Ebbi però la grande fortuna di salvare il mio cane avvelenato (anch'esso molto fiducioso nel genere umano).

· Un magnifico pomeriggio di sole (durante la siesta) ed una situazione idilliaca accolse la visita ufficiale dei tecnici incaricati per il rilievo fotografico in loco... ma nei tempi successivi, come da copione "spuntarono ulteriori funghi" nella stradina sotto forma di incremento del nº di tavolini, sedie, ombrelloni ecc. con conseguente maggior numero di avventori con bimbi, passeggini, cani, borse della spesa, ecc. Veramente troppo anche per il più flemmatico inglese pensare di domandare ad ogni avventore di spostarsi assieme alla sedia, passeggino e quant'altro spiegando d'avere titolarità ufficiale del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrale!

· Quest'anno una sentenza rigetta la mia richiesta di stabilire le modalità della servitù, diritto peraltro riconosciuto perfino dalla controparte e mi condanna al pagamento delle spese di giudizio nonché ad una somma per i danni subiti dalla controparte (sic). Impone inoltre (caso UNICO in EUROPA, così ritengono gli esperti!) il distacco della tubazione del gas metano di cui usufruisce la controparte ed i suoi inquilini allacciati alla stessa conduttura nonché la rimozione dei tubi e chiusini dell'acqua.

N.B.: Entrambe le condotte sono a dimora da moltissimi anni!

 Înfine mia moglie ed io abbiamo dovuto sporgere querela contro la controparte per minacce ed ingiurie per i fatti occorsi nel 1998 allorquando la vettura di proprietà della controparte sostando nella stradina mi impediva di accedere alla mia abitazione. La foto scattata da me quale ulteriore ennesima dimostrazione oggettiva, fece esplodere l'ira del mio vicino (controparte) contro me e mia moglie, che da allora non vuole più recarsi in loco, per comprensibili timori di ulteriori intemperanze e vandalismi!

· La mia professione mi vede spesso all'estero a contatto con realtà industriali, così ho certo appannnati i principi di diritto studiati negli anni di Università, vorrei comunque precisare che non è mia indole incaponirmi per puro principio: cerco sempre il colloquio costruttivo e mi batto correttamente e con mezzi leciti. Pertanto, concludendo, al di là delle comprensibili amarezze, timori, perdite di tempo e di danaro, non riesco francamente a comprendere l'atteggiamento della controparte specie quando mi si accusa, negli atti ufficiali della causa, testualmente di: ...mala fede, colpa grave; di... dichiarare guerra al convenuto proponendo nei suoi confronti ogni tipo di azione possibile ed immaginabile e ciò al fine di minarne la resistenza... ed altre similitudini. Sbaglio o vandalismi e danni sono a mio carico e regolarmente denunciati? Non contano più le prove oggettive oltre ai tecnicismi e dialettiche legali? Chiedo di rivedere tale contenzioso, forse trattato in modo poco ortodosso, ma non è la GIUSTIZIA che alfine deve emerge-

· A breve dovrebbe essere emessa sentenza per la causa possessoria: spero di non essere condannato a dover spostare la mia casa dal centro dell'ameno paesino di montagna in Piazza del Duomo a Milano, così da facilitare la soluzione del caso in modo definitivo lasciando impuniti i soliti ignoti che aggiungerebbero così ulteriori adepti alla filosofia della violenza e della prevaricazione per il loro interesse personale.

Ringrazio per la ospitalità, concessami per il tempo impiegato nella lettura di questa mia. Ritengo infine che tale "spezzone di vita" faccia riflettere al proposito. Sono sempre dell'avviso che si può rimediare agli errori compiuti. Anch'io ne ho fatti nella mia carriera, ma in questo caso ritengo tocca ad altri agire e porvi rimedio.

Lo ripeto, nonostante tutto, io sono fiducioso nell'UOMO o DONNA, magistrato onorario o togato che dir si voglia.

Con i migliori saluti.

Dott. Gianfranco Colori - Milano -

Ritinenendo che la Sua lettera e soprattutto le Sue considerazioni finali di interesse generale, ho provveduto a pubblicarla.

La legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti

a legge n. 130 del 30/04/1999 ha consentito l'introduzione in Italia della cartolarizzazione dei crediti, prodotto finanziario già ampiamente diffuso negli Stati Uniti con il nome di securitisation. In realtà il nuovo prodotto finanziario era già a grandi linee previsto nel t.u. della finanza (d. lgs. n. 58 el 24/02/1998, Draghi), laddove si prevedeva che i fondi comuni di investimento potessero commercializzare crediti. Mancava in realtà una disciplina relativa sia alle modalità di cessione dei crediti, che alla costituzione delle cosiddette "società-veicolo".

In un mercato come quello italiano regolamentato e caratterizzato da quantità di investimenti esigui rispetto ad altri



Un défenseur en Justice de Paix causant affaires dans son cabinet habituel

Paesi, e dove gli strumenti finanziari utilizzati dalle imprese per ottenere finanziamento sono assai limitati, la nuova normativa consente la creazione di apposite società per la cartolarizzazione (appunto le società-veicolo) le quali, a fronte dei crediti ottenuti da un creditore cedente, emette titoli di credito da collocare sui diversi mercati.

Non necessariamente i crediti debbono essere determinati, potendo essere ceduti pro solvendo o pro soluto, in blocco, e potendo essere attuali o addirittura futuri.

Aspetto di particolare rilevanza consiste nel fatto che il titolo

emesso non è garantito dalla società emittente o dalla cessionaria, né tantomeno dal suo capitale e dal suo patrimonio, ma invece dal credito che il titolo stesso incorpora. Da ciò ne consegue la distinzione delle diverse operazioni di cartolarizzazione in diversi patrimoni, separati tra i loro: quello proprio della società emittente da quello relativo alle singole operazioni finanziarie. Su ciascun patrimonio i singoli creditori non possono esperire azioni nei confronti dei creditori diversi dai portatori dei titoli emessi.

Il titolo di credito è idoneo a circolare tra gli investitori professionali; tuttavia vi è la chiara previsione che se il titolo è rivolto a investitori non professionali, e quindi diretto anche ai piccoli o medi risparmiatori, deve essere sottoposto alla valutazione da parte di operatori terzi indipendenti, la cui individuazione compete alla Consob, mediante regolamento.

L'art. 5 II c. prevede espressamente una deroga ai limiti imposti sia in termini di raccolta di pubblico risparmio, che in termini di emissione di obbligazioni da parte delle società di capitale. Non è altresì previsto un limite minimo di capitale sociale per la società cessionaria, dal momento che si ritiene sufficientemente garantita l'operazione attraverso la qui imposta unicità dell'oggetto sociale della società di cartolarizzazione e la suddetta separazione dei patrimoni per ogni singola operazione.

Sotto l'aspetto sanzionatorio, la disciplina dettata dal decreto legislativo presenta notevoli lacune, dal momento che il richiamo al t.u. bancario e al t.u. Draghi in materia di intermediazione finanziaria non è accompagnato da una specifica elencazione delle ipotesi delittuose, ciò determinando una carenza di tassatività, ed un contrasto con i principi di divieto di analogia e riserva di legge.

Una prima discrasia è rilevabile nell'inapplicabilità delle norme sanzionatorie in tema di abusiva attività di raccolta di risparmio prevista dal t.u. bancario, in quanto viene esclusa espressamente la configurabilità della commercializzazione dei crediti cartolari quale raccolta di pubblico risparmio.

Altra anomalia è costituita dall'assimilazione normativa della cartolarizzazione agli strumenti finanziari di cui al testo Draghi. Non è affatto chiaro, infatti, se il rinvio si riferisca anche al regime sanzionatorio, con riferimento, per esempio alla confusione dei patrimoni, o ad altre ipotesi delittuose di notevole rilevanza, quali l'abuso di informazioni privilegiate e l'aggiotaggio su strumenti finanziari. E' di tutta evidenza che un semplice richiamo operato dal decreto legislativo qui sommariamente descritto alla disciplina sulla intermediazione finanziaria è insufficiente sotto il profilo della certezza del diritto penale, creando così ancora una volta gravi difficoltà per l'interprete.

Luca Baj Dario Marchese

QUESTIONARIO PER I PRATICANTI

(a cura del dottor Andrea Bergami)

Il presente questionario dovrà essere restituito presso la segreteria del sindacato in forma assolutamente anonima ed ha unicamente lo scopo di acquisire la maggior quantità di notizie sul variegato mondo dei praticanti bergamaschi e sulle condizioni nelle quali si svolge "l'addestramento" dei futuri avvocati.

Lo studio e l'analisi dei risultati sarà oggetto di una relazione che vorrebbe e dovrebbe essere utile a tutti gli operatori bergamaschi del diritto per comprendere ed avvicinarsi alla realtà della pratica forense.

"D.R." è certo che la Vostra collaborazione non mancherà.

1. Da quanto tempo sei iscritto all'albo dei	studio?	☐ rapporto di parentela
praticanti?	attività di ricerca	☐ rapporto di amicizia
praticular.	☐ redazione atti giudiziari e pareri	□ curriculum vitae
2. Svolgi prevalentemente pratica in campo:	□ corrispondenza	altro
□ civile	□ segreteria	26. Ritieni che vi siano preferenze tra uomini
□ penale	☐ aggiornamento biblioteca	e donne all'atto della scelta di un praticante?
□ amministrativo	□ altro	□ Sì
□ diritto del lavoro	15. Qual è l'orario di lavoro abituale?	□ No
□ altro	15. Quar e i orano di favoro abituale:	27. Come "vivi" il ruolo da praticante avvo-
3. Sei residente in Bergamo o in provincia?	16. Sei lasciato libero di stabilire i tuoi orari o sono fissati dall'avvocato?	cato?
4. Per quale motivo hai scelto questa profes-		28. Esiste una preparazione adeguata e speci-
sione?	17. Se hai attività personale ti viene chiesto un contributo allo studio?	fica sulla deontologia professionale?
	□ Sì	29. Qual è secondo te la prima regola deonto-
5. La pratica consente un'adeguata prepara-	□ No	logica per un legale?
zione agli esami ed alla professione?	18. Ricevi qualche forma di retribuzione?	
□ Sì	no nulla	30. Quali i problemi più frequenti?
□ No	□ saltuariamente	
6. Quanti praticanti ci sono nello studio che	solo rimborsi spese	
frequenti?	☐ meno di L. 500.000	
	☐ tra 500.000 e 1.000.000	31. Com'è il tuo rapporto con i magistrati?
7. Disponi di una stanza nello studio?	□ oltre 1.000,000	deferente
□ Sì	19. Assisti agli incontri con i clienti?	amichevole
□ No:	□ Sì	ostile
- sono con l'avvocato	□ No	indifferente
- sono con altro personale dello studio	20. Hai già conseguito il patrocinio?	□ professionale
- sono con altri praticanti 8. Hai cambiato studio durante lo svolgimen-	□ Sì	☐ altro
to della pratica?	□ No	32. E con i giudici di pace?
□ Sì	21 Svolgi un'altra attività lavorativa oltre la	33. Il tuo giudizio sulla pratica professionale
□ No	pratica? Se sì ritieni che siano conciliabili?	è:
9. Quante udienze segui mediamente ogni set-	22. Qual è il rapporto con il consigliere addet-	□ positivo
timana?	to alla sorveglianza della pratica forense? Hai	□ soddisfacente
Come partecipi?	proposte o suggerimenti in merito a tale rap-	negativo
☐ redigo il verbale	porto?	□ altro
accompagno i clienti	porto.	34. Quali esigenze avverti maggiormente sul
porto la borsa all'avv.		piano della formazione teorica? E sul piano
□ altro	23. Ritieni che il Consiglio dell'Ordine sia	pratico?
10. Quali compiti svolgi abitualmente in	rappresentativo della classe forense e delle	# 50 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Tribunale?	esigenze dei praticanti?	<u> </u>
	Sì, perché	35. Quali soluzioni auspichi per il futuro?
11. Svolgi attività processuale in modo auto-		
nomo?	No, perché	36. Ritieni che una scuola forense da seguire
□ Sì	Third is A with Color (Co.)	contemporaneamente alla pratica sarebbe
□ No		utile?
12. Se sì studi o concordi con l'avv. le attività	24. Ed il Sindacato forense?	
da svolgere?	□ Sì	37. Qual è il tuo giudizio su questa iniziativa?
□ Sì	□No	
□ No	25. Come hai scelto lo studio presso il quale	
13. Quali compiti svolgi abitualmente nello	svolgi la pratica?	



Scopri subito un **mondo** di **nuovi servizi** per la tua attività

Stampa digitale

Progetti grafici

Fotocopie

Computer grafica

Progetti internet

Tipografia

Offerta riservata ad avvocati, studi legali, procuratori legali;

in collaborazione con il Sindacato Provinciale Forense di Bergamo

Presentando il presente coupon presso la nostra sede avrai come offerta di benvenuto





TTASPETTIAMO!

i tuoi 100 nuovi biglietti da visita

Offerta valida fino al 30 novembre 1999

DIREFARESTAMPARE BERGAMO

Via Madonna della Neve, 28 - 24121 BERGAMO - Tel. 035 3591 160 - Fax 035 3591 164 www.direfarestampare.it - E-mail: dfsbergamo@uninetcom.it



Notifica atti giudiziari a mezzo posta

om'è noto la Corte Costituzionale con sentenza n.346, del 22-23 settembre 1998, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 commi 3 e 2 della legge 890/82 (notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui non è previsto l'obbligo di informare il destinatario del mancato recapito di un atto giudiziario, mediante raccomandata A/R, e nella parte in cui prevede la restituzione dell'atto al mittente, qualora non venga ritirato dal destinatario, entro dieci giorni dal deposito, presso gli uffici postali.

In attesa della nuova regolamentazione legislativa per la notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, che adegui le relative procedure alla sentenza della Consulta, la Divisione delle Poste Italiane, su parere del Servizio Legale, con telecircolare prot. DC/DPB/45746/110/98 del 21 ottobre 1998 e successive pari protocollo del 23, 27 ottobre e 23 novembre 1998, ha provveduto a disciplinare l'ipotesi di mancata consegna al destinatario dei pieghi contenti atti giudiziari.

Per le notifiche a mezzo posta la nuova disciplina ha previsto che l'agente postale, che non abbia potuto recapitare l'atto, deve depositare l'atto stesso nell'Ufficio Postale.

In seguito al deposito l'agente rilascia avviso mediante affissione alla porta di ingresso del destinatario oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione o dell'azienda e provvede, nel giorno successivo a dare notizia al medesimo, secondo le modalità indicate dall'articolo 2 della legge 890/82, delle formalità eseguite, e del deposito dell'atto, mediante invio in busta chiusa della comunicazione di avvenuto deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Trascorsi 10 giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito in raccomandazione, senza che il destinatario abbia curato il ritiro dell'atto, l'avviso di ricevimento va subito restituito in raccomandazione al mittente, con l'indicazione "atto non ritirato".

Contemporaneamente va restituita la raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito con l'indicazione non riti-

Il calcolo dei 10 giorni ininfluente ai fini del perfezionamento della notifica si effettua a partire dal giorno successivo a quello della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito.

L'atto resta in deposito presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario, per un periodo di 90 giorni; trascorso tale termine senza che il destinatario abbia provveduto al ritiro l'atto è subito restituito al mittente con l'indicazione "non ritirato al 90° gior-

La notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione dalla comunicazione di avvenuto deposito in raccomandazione. Quando l'atto viene ritirato entro tale termine la notifica si ha per eseguita alla data del ritiro.

In tal caso, l'impiegato postale lo dichiara sul relativo avviso di ricevimento, subito spedito al mittente.

Analogamente va restituito con raccomandata l'avviso di ricevimento, allegato alla raccomandata contente la dichiarazione di avvenuto deposito ove la comunicazione in parola venga ritirata dal destinatario.

Qualora il destinatario rifiuti di ritirare tale raccomandata, la stessa unitamente all'avviso di ricevimento va rinviata al mittente.

Il competente Ministero di Grazia e Giustizia ha disposto, al fine di non ingegnare confusione, che tutti gli uffici NEP provvedano ad apporre sulla busta verde un timbro recante la dicitura "AVVI-SO" o "NOTIFICA" AI SENSI DELL'ART. 139, 140, 660, C.P.C e 157 C.P.P., di guisa che l'agente postale sarà in grado di riconoscere tali notifiche e pertanto dovrà astenersi dall'invio della seconda raccomandata.

Corrado Centurelli



COLVAR IMMOBILIARE Tel. 035 237654 - 035 237837 BERGAMO - Via Codussi, 19

CURNO: stupenda corte ristrutturata in zona tranquilla e servita disponiamo di ampio trilocale composto da cucina abitabile, grande soggiorno, 2 camere, 2 bagni, mq. 55 di taverna e giardino privato mq. 160, box doppio, ingresso indipendente. Ristrutturazione di ottima qualità e fascino.

BERGAMO CENTRALISSIMO in piccolo immobile signorile completamente ristrutturato, luminoso appartamento termoautonomo con ascensore. Ingresso soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno. Ottime finiture e serramenti a risparmio energetico. Ampi spazi, travi a vista e parquet.

BERGAMO: B.go S. Caterina, piano alto disponiamo di grande trilocale mq. 120 circa, composto da cucinotto, sala pranzo, soggiorno con camino, bagno e 2 camere da letto grandi, 1 camera armadio/studio. Parquet in tutta la casa, termoautonomo, solaio, balcone.

BERGAMO CITTA' ALTA: in egregio palazzo d'epoca completamente ristrutturato, magnifico e luminoso appartamento secondo ed ultimo piano composto da ampio soggior-no con travi e camino d'epoca cucina abitabile, 2 camere da letto ed un bagno, affreschi restaurati ascensore. Possibilità box.

BERGAMO COLLI: solendida ristrutturazione con stupenda vista panoramica, immer so nel verde appartamento termoautonomo di 113 mq. + 45 mq. di cortiletto/porticato. Con ampio ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 camere da letto, 2 bagni. Parco condomi-niale (box) possibilità subentro mutuo.

MARESANA: esclusiva villa singola immersa nel verde, in ottima posizione panoramica, mq. 350 fuori terra, grande taverna, lavanderia box triplo e giardino privato. Finiture veramente pregiate. Consegna in 15 mesi. Possibilità di personalizzazione. Permutabile.

BERGAMO VIA BROSETA: a 20 mt. da Piazza Pontida disponiamo di ampio e signorile bilocale piano alto, termoautonomo, composto da cucina, soggiorno con camino, bagno e camera. Recentemente ristrutturato a nuovo. Parquet in tutta la casa e ottime finiture. Ascensore

REDONA: in magnifica villa completante ristrutturata, immersa nel verde finiture pregiatissime. Appartamento di 250 mq. + 50 mq. di soppalco e 650 mq. di giardino di proprietà, loggiato fronte salone travi a vista, box triplo. Possibilità d'ac-quisto anche al rustico. Trattativa riservata.

MARESANA: immerso nel verde con stu pendo panorama disponiamo di 2 porzioni di bifamiliari di mq. 170 fuori terra + gran-de taverna, lavanderia e box doppio. Giardino di proprietà e ingresso indipen-dente, Finiture di alto pregio. Possibilità di personalizzazione. Consegna in 15 mesi.

CURNO: in pregevole e caratteristica corte ristrutturata disponiamo di particolare trilocale composto da ampio sog-giorno cucinotto, 2 camere, 1 bagno, giardino pergolato di 60 mq. box singo-lo. Ottime finiture. Tranquillo ma molto servito, da vedere!!

VERDELLO: zona tranquilla, in residence, appartamento termoautonomo di nuova costruzione 300 mq. di giardino. Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, rispostiglio e bagno + mansarda. Box grande, cantina, a scelta parquet o marmo in tutta la casa

ALBINO ALTA: immerso nel verde in zona tranquilla, appartamento termoauto-nomo con 50 mq. d'orto, 100 mq. di cor-tiletto e graziosa veranda. Ingresso, cuci-na abitabile, salone per soggiorno e sala pranzo, 3 camere da letto, due bagni, lavanderia. Totale 150 mq. box doppio.

ALBINO COMEDUNO: in ex convento del '600, spettacolare posizione collinare, nel verde, disponiamo di ottimo appartamento mq. 90, secndo e ultimo piano, loggiato, soggiorno a vetrate molto luminoso con camino, 2 camere, bagno, cucina a visita. Box triplo,

BERGAMO: quartiere piscine, Conca d'Oro, disponiamo di esclusivo rustico in stupendo ed elegantis-simo contesto. Ampia metratura con giardino privato, da ristrutturate completamente. Fantastico panorama. Trattativa riservata.

BERGAMO: quartiere piscine, Conca d'Oro, disponiamo di esclusiva casa completamente ristrutturata con ampio giardino privato. Stupendo ed elegantissimo contesto.

SERIATE: in zona tranquilla ottima villa singola mq. 250 su 2 livelli con box doppio, giardino ide terrazza, veranda con barbeque, sauna.

SAN PAOLO D'ARGON: ottima posizione collinare, villa singola mq. 300, con grandi terrazze, giardino 850 mq. costruzione e finiture interne di

Striscia la notizia... del foro

- Il nostro Pier Enzo Baruffi non ha più potuto essere rieletto Delegato all'Organismo Unitario. Siamo curiosi di vedere cosa farà adesso. In pensione non ci andrà e l'esperienza che si è fatta non può essere persa. Si accettano suggerimenti per nuove mansioni da affidargli.
- Intanto la grande disponibilità del foro bresciano e del suo presidente avv. Fratțini ha portato alla scelta di Antonio Galli, quale nuovo delegato del distretto insieme a Branchi di Crema. Il foro e il sindacato bergamaschi hanno la possibilità di continuare ad essere rappresentati ai più alti livelli nazionali. La continuità di una presenza bergamasca qualificata garantisce serietà e impegno al servizio

dell'avvocatura.

• A proposito di avvocati e di bergamaschi. Si sussurra che il regista bergamasco Ferrario (quello di "Guardami") stia lavorando per portare sugli schermi un pruriginoso soggetto ambientato a Firenze. Il film-verità tratterebbe la vicenda di due avvocati (che chiameremo Gamody e Pebody) costretti, per alcune complicate vicissitudini, a dormire nello stesso letto. La scena a più alto contenuto erotico si svolgerebbe naturalmente in camera da letto al momento della colazione del mattino. Il foro locale attende la "prima" con trepidazione e curiosità.

Il Riccio

Così parlò... Gambarotta:

Il Codicillo è un piccolo Codice che contiene le piccole norme - o normine - che disciplinano i reati commessi dai bambini.

III IRovescio

del Diritto

DEPENALIZZAZIONE

La Depenalizzazione è il risultato della sentenza con la quale si autorizza il cambio anagrafico di un transessuale che prima risultava di sesso maschile e ora, dopo una operazione, è a tutti gli effetti di sesso femminile.

DIRITTO

Il Diritto può anche essere definito come un sentimento di minaccia, instillato nella mente dell'uomo fin dalla più tenera infanzia. "Guarda che se non mangi la minestra, vengono i Carabinieri a prenderti e ti portano in prigione". Talché quando i carabinieri arrivano a prelevare il padre del bambino che è assessore ai lavori pubblici, il bambino ha fondati motivi di ritenere che il suo papà non abbia mangiato la minestra.

DIRITTO CANONICO

Il Diritto Canonico disciplina i reati commessi dai canonici e rientra nella grande famiglia del Diritto Ecclesiastico, della quale fanno parte anche il Diritto Vescovo, il Diritto Cardinale, il Diritto Prete e il Diritto Diacono.

I sagrestani e i chierichetti rientrano nel Diritto Comune.

Riforme, nuove intese sul giudice unico

L a Camera, il 21 luglio scorso, ed il Senato, due giorni dopo, hanno approvato il decreto che introduce le riforme sul Giudice Unico.

E' stato approvato appunto il principio di incompatibilità tra Gip (Giudice delle indagini preliminari che si occupa quindi del merito delle accuse) e Gup (Giudice della



udienza prelliminare, magistrato che deve decidere se dar vita o no al processo), come pure una nuova clausola di ricusazione del Gip, nel periodo tra l'approvazione del decreto e il 2 gennaio 2000, se il medesimo ha espresso giudizi sulla colpevolezza dell'imputato.

Non sono invece previsti come causa di ricusazione l'ordinanza di custodia cautelare a tutela delle indagini e il decreto che dispone le intercettazioni telefoniche. Sull'istanza di ricusazione, che non ferma il processo in corso, è chiamata a decidere la Corte d'Appello e, sulla decisione di quest'ultima, il ricorso può essere presentato alla Corte di Cassazione.

L'entrata in vigore della incompatibilità non sarà immediata, ma è rimandata al 2 gennaio 2000, in ogni modo sino a quella data, per i processi già avviati, Gip e Gup potranno essere considerati incompatibili.

Corrado Centurelli



L'O.U.A. CONTRO L'ISCRIZIONE AGLI ALBI DEI DIPENDENTI PUBBLICI PART TIME

Il comunicato stampa

I Direttivo Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense, riunitosi in Roma, preso atto del contenuto dell'art. 11 lettera F della finanziaria 2000, che nuovamente ribadisce la non esclusione dall'Albo per i professionisti che facciano richiesta di assunzione part-time, rileva come tale proposizione normativa sostanzialmente ignori e vani-

fichi da un lato le legittime argomentazioni della categoria forense e dall'altra la volontà stessa del Parlamento, ritenuto che un ordine del giorno sottoscritto da oltre 400 parlamentari di ogni forza politica - purtroppo a tutt'oggi non portato in votazione - ha già da tempo espresso manifesto e pieno consenso alla abrogazione di tale normativa con riferimento

alla professione forense.

L'Associazione Nazionale Forense pertanto ha deliberato di farsi promotrice di una raccolta di firme a carattere nazionale in calce ad una petizione da indirizzarsi al Presidente del Consiglio, in favore della modifica della citata normativa nel senso di escludere dall'ambito di applicazione la professione forense.

La petizione al Presidente del Consiglio

S in dalla emanazione della legge finanziaria per il 1997, il cui art. 56 consente l'iscrizione agli albi professionali per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale, gli avvocati hanno espresso la loro ferma contrarietà a tale norma, sfociata in provvedimenti di diniego da parte degli ordini forensi di iscrizione agli albi e alla proposizione di eccezione di incostituzionalità sollevata dal CNF.

Un ordine del giorno sottoscritto da oltre quattrocento parlamentari, appartenenti a tutte le forze politiche, ha espresso un manifesto consenso all'abrogazione di tale normativa con riferimento all'esercizio della professione forense, auspicando la approvazione in tempi rapidi del c.d. disegno di legge Parrelli (C3274/97) che ribadisce come, per la iscrizione agli albi degli avvocati, restino fermi i limiti e i diritti della legge professionale.

Il Ministro di Giustizia, in molteplici occasioni, ha ribadito l'esigenza di salvaguardare, a causa della peculiarità della professione di avvocato, il carattere di libertà che l'ha sempre contraddistinta. L'art. 11 lett. F della legge finanziaria 2000, nel ribadire la non esclusione dall'albo per i professionisti che facciano richiesta di assunzione part time, sostanzialmente ignora e vanifica la volontà dello stesso Parlamento e le legittime argomentazioni degli avvocati.

La posizione di appartenenza organica alla Amministrazione Pubblica priva l'avvocato della propria libertà ed indipendenza, e lo rende portatore di interessi in potenziale conflitto e contrapposizione fra loro.

L'avvocato postula in giudizio per la parte, sostituendola o assistendola nello svolgimento dell'azione, con ciò partecipando alla formazione del giudizio: è dunque la sua stessa funzione che richiede una organizzazione libera, contraddetta irrimediabilmente dalla figura dell'avvocato funzionario.

I sottoscritti Avvocati Le chiedono pertanto di voler modificare le previsioni dell'art. 11 comma 1, lett. F del disegno di legge per la Finanziaria 2000, escludendo la professione forense dal suo campo di applicazione.

La lettera del Presidente O.U.A.

Cari colleghi e amici,

come ben sapete il pericolo di inquinamento che sovrasta l'Avvocatura a seguito della infiltrazione, che sarebbe consentita dalla norma appositamente inserita nel disegno di legge collegato alla finanziaria 2000, di soggetti di incontrollabile formazione e qualità che non sarebbero più veri servitori dello Stato, né veri avvocati, impone che tutte le componenti dell'Avvocatura si mobilitino per evitare questa deprecata eventualità.

Oltretutto si tratta anche di convincere l'opinione pubblica che i singoli cittadini che saranno indotti ad avvalersi del patrocinio di siffatti soggetti, corrono il rischio di patire gravi delusioni nelle loro aspettative sia in punto di capacità professionale, sia in punto di correttezza deontologica.

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, strumento che la categoria si è data per garantirsi la rappresentanza dei propri interessi politici, è ancora una volta in prima linea per difendere il diritto degli avvocati a non veder squalificare la loro immagine ed il diritto dei cittadini a non veder compromessa l'efficacia della loro difesa.

Vi informiamo, perciò, che abbiamo già preso le opportune iniziative per contatti e confronti con gli esponenti appropriati del mondo parlamentare e dell'ambiente governativo. Naturalmente, la forza che potremo esercitare in tali confronti sarà

direttamente proporzionale al sostegno che riceveremo da parte di tutte le componenti dell'Avvocatura e, perciò, anche di tutte le Associazioni.

Mentre da parte nostra siamo a disposizione per concordare ulteriori forme di agitazione e di lotta, confidiamo che da parte Vostra ci vogliate far pervenire nel più breve tempo possibile comunicati, delibere, manifesti di protesta e quant'altro utile che noi possiamo esibire nel corso dei programmati incontri con gli esponenti politici.

Grazia sin da ora per la collaborazione e molti cordiali saluti.

Avv. Cesare Piazza Presidente OUA Roma, 9 ottobre 1999

Guida alla Ristorazione e all'Ospitalità

di Bergamo e Provincia

Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Self-Service, Agriturismo, Alberghi









E' IN EDICOLA LA NUOVA GUIDA ALLA RISTORAZIONE E' POSSIBILE ACQUISTARLA ANCHE PRESSO I NOSTRI UFFICI IN VIA MADONNA DELLA NEVE, 24 - BERGAMO - TEL. 035 3591011







Super Partes

a cura di Paolo Corallo

ESIMENTE DEL DIRITTO DI CRITICA

"Non è configurabile l'esimente del diritto di critica politica, nonostante il contesto in cui la lettera aperta appare essere stata meditata e pubblicata sia di natura evidentemente politica, poiché in tema di diffamazione a mezzo stampa la giurisprudenza riconosce l'esistenza del diritto - dovere di un membro di un organo collegiale elettivo di esercitare la pubblica funzione demandatagli attivando i poteri di controllo degli organi istituzionali, ma ciò presuppone non solo che i fatti lesivi della reputazione, di cui si chiede l'accertamento, siano di rilievo pubblico, ma anche che i dubbi esternati sulla liceità delle condotte prospettate abbiano fondamento in elementi concreti, idonei a giustificarli (cfr. Cass. Sez. V, sent. N. 202907/95). Nel caso di specie va rilevato sia che l'imputato non ha seguito i canali istituzionali per l'esercizio della critica e del controllo di natura politica, essendosi rimesso ad un dibattito svolgentesi all'infuori dell'organo istituzionale amministrativo (sede a ciò preposta) sia che l'imputato ha utilizzato argomentazioni che, a ben vedere, trasmodano dalla semplice critica politica, realizzando un attacco alla vita personale e privata di un'ex autorità amministrativa. Ed infatti ciò che si rimprovera all'ex autorità amministrativa è sostanzialmente di aver anteposto interessi di "bottega" ad interessi supériori di amministrazione pubblica, lasciandosi influenzare da esponenti politici maggiormente "esperti".

Tribunale di Bergamo - Seconda sezione penale. Sentenza del 10 maggio 1999. Giudice estensore dott. Valentina Boroni

VALUTAZIONE DELLA PROVA

"Le dichiarazioni rese dal coimputato debbono essere valutate secondo la disciplina dettata dal 3° comma dell'art. 192 c.p.p. ed in tal senso la chiamata in correità richiede un cauto, prudente apprezzamento da parte del giudice di merito, che è tenuto a verificare se essa sia intrinsecamente attendibile con riferimento alla sua genuinità, alla spontaneità, al disinteresse, alla costanza ed alla logica interna del racconto e, inoltre, se sia confortata da riscontri estrinseci od oggettivi, cioè da fatti storici che, se anche da soli non raggiungono il valore di prova autonoma della responsabilità del chiamato in correità, complessivamente considerati e valutati, risultano compatibili con la chiamata in correità e di questa rafforzativi (cfr. Cass. Pen. Sez. VI 24.8.1993 n. 7997)".

Tribunale di Bergamo - Prima sezione penale. Sentenza del 28 aprile 1999. Giudice estensore dott. Simonetta Bellaviti.

LESIONI PERSONALI

"La prevalente giurisprudenza della Suprema Corte (per tutte Cass. I n. 6921 dell'11.6.92 e n. 9887 del 16.10.92), considera che il dolo eventuale non è compatibile con la direzione non univoca degli atti compiuti e che perché possa aversi tentativo possibile è necessario provare il dolo diretto od intenzionale in relazione all'elemento della direzione non equivoca verso un dato evento preso in considerazione dalla norma incriminatrice specifica. Da ciò ne deriva che nel caso concreto la complessiva condotta posta in essere dall'imputato risulta palesemente incompatibile con la finalità di provocare la morte della persona offesa e dimostra nel contempo che scopo effettivo della sua azione criminosa era quello di infliggere alla persona offesa una severa punizione per il fatto di avere gravemente offeso il suo orgoglio. Ciò nondimento, ricorrono nella fattispecie, elementi di prova-

ricavabili dalla sequenza dei gesti posti in essere dall'imputato per effetto dei quali può evincersi che nel perseguire la finalità anzidetta, ed in particolare nell'infliggere la coltellata diretta verso il costato della persona offesa, egli non possa non essersi rappresentata la concreta possibilità del verificarsi della ulteriore conseguenza della morte (dolo eventuale). Tale conclusione non deve tuttavia essere recepita senza l'ulteriore considerazione che difettano nella fattispecie utili elementi di valutazione - e tra questi la sussistenza di un movente congruo - atti ad ingenerare e sostenere la ulteriore affermazione che l'imputato possa essersi prospettato addirittura come conseguenza probabile del proprio gesto (dolo diretto) l'ulteriore accadimento della morte della persona offesa dal reato (per tutte Cass. Sez. I n. 6358 del 14.2.98). L'imputato va dunque dichiarato colpevole - così modificata la originaria imputazione di omicidio tentato - del delitto di lesioni personali aggravate dall'uso di arma".

Tribunale di Bergamo - Seconda sezione penale. Sentenza del 20 aprile 1999. Presidente estensore dott. Armando Grasso.

BOLLATURA SCRITTURE CONTABILI

"Il D.L. 10.6.1994 n. 357 convertito nella L. 8.8.1994 non ha apportato innovazioni in materia di bollatura iniziale delle scritture contabili, poiché le modifiche da esso introdotte riguardano soltanto il regime delle vidimazioni periodiche. La legge di depenalizzazione non contiene alcun riferimento all'ipotesi di irregolare tenuta del registro IVA degli acquisti, consistente in particolare nella annotazione di operazioni contabili antecedenti di alcuni mesi rispetto alla data della formale istituzione del registro e della conseguente bollatura da parte dell'Ufficio IVA".

Tribunale di Bergamo - Prima sezione penale, sentenza del 14 aprile 1999. Giudice estensore dott. Simonetta Bellaviti.

USUCAPIONE

"L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo. Più specificatamente, nel caso di usucapione ventennale di beni immobili, il possesso (corpus) ex art. 1158 c.c. deve essere continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco ed accompagnato dall'animo (animus) di tenere la cosa come propria.

Dal punto di vista processuale poi incombe all'attore (o, nel caso di eccezione riconvenzionale, ai convenuti) l'onere di provare la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie. La prova che concerne il possesso si articola nella dimostrazione del corpus e dell'animus corrispondenti e, vertendosi su una situazione di fatto, può essere fornita con qualsiasi mezzo. Ciò premesso in diritto e venendo all'esame del caso concreto, va evidenziato che ancora nel caso di usucapione di bene in comunione la prova dev'essere ancora più qualificata nella dimostrazione dell'animus in quanto deve dimostrarsi con sufficiente certezza la stessa modificazione del possesso che da possesso parcellare è divenuto possesso dell'intero e ciò in considerazione dell'uso esclusivo e senza interferenza alcuna da parte degli altri comproprietari".

Tribunale di Bergamo - Prima sezione civile. Sentenza del 11 marzo 1999. Giudice estensore dott. Maria Concetta Elda Caprino.


C'È CHI APPREZZA IL CAMBIAMENTO

E CHI LO GUIDA.

Alcuni si preoccupano delle opinioni altrui. Altri invece, le influenzano.

Sono persone che con le loro scelte, creano nuove correnti di pensiero, nuovo progresso.

Un progresso che per Lexus è il principio ispiratore di ogni nuova automobile,
e che per qualcuno è la certezza di possedere una delle migliori automobili del mondo.



LIVIO CELLA TEAM
VIA BORGO PALAZZO, 97A • BERGAMO • TEL. 035-247777

